

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno

#### FATTO

Il Sig. ....., cittadino albanese, riferisce di aver inviato al Ministero dell'interno - in data 15 marzo 2016 - una diffida ad adempiere con annessa istanza di accesso agli atti della propria pratica per l'ottenimento della cittadinanza italiana, pendente presso la Prefettura di .....

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza de qua, l'istante adiva la Commissione con ricorso del 15 marzo 2018 affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale dichiara che "la pratica è conclusa e il relativo provvedimento è ora alla firma degli organi competenti".

#### DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve dirsi tardivo essendo stato presentato ben oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della legge 241/90. Ad ogni buon conto si da' atto, a vantaggio del ricorrente, della dichiarazione da parte della amministrazione resistente di avvenuta conclusione del procedimento per l'ottenimento della cittadinanza.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** I.P.S.S.A. .... di .....

## FATTO

Il sig. ...., docente precario per le classi di concorso A50 e A31, inserito in graduatoria di terza fascia dell' I.P.S.S.A. ...., ha presentato un'istanza d'accesso rivolta al medesimo istituto ricevuta in data 1 febbraio 2018.

Chiedeva in particolare di accedere ai “verbali redatti in occasione di tutte le operazioni di individuazione degli aventi diritto alla stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato” per le predette classi di concorso per l'anno 2017- 2018 e “per cattedre di sostegno senza titolo, quali aventi diritto a supplenze, con punteggio inferiore al proprio”; contratti di lavoro sottoscritti a seguito delle predette operazioni relativi ai candidati con punteggio inferiore al proprio; ogni altro atto che abbia determinato la mancata convocazione e individuazione del medesimo. Chiedeva altresì l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. .... ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

## DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso presentato dal sig. .... parzialmente fondato e meritevole di essere accolto con riferimento a tutta la documentazione relativa alle operazioni selettive per l'individuazione degli aventi diritto agli incarichi di cui in oggetto.

Il docente è, infatti, titolare di un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dal combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge 241/90: essendo la posizione del docente in graduatoria equiparabile a quella del partecipante ad una procedura selettiva, il ricorrente ha diritto di accedere a tutta la documentazione relativa alla procedura alla quale ha partecipato, ai fini della verifica della legittimità della stessa.

Tale diritto si estende alla documentazione relativa alla propria posizione personale nonché a quella degli altri partecipanti alla selezione e a tutti verbali delle relative operazioni di individuazione degli aventi diritto.

La legittimazione all'accesso non può dirsi, invece, sussistente con riguardo "ai contratti di lavoro sottoscritti a seguito delle predette operazioni" essendo tale documentazione relativa ad una fase successiva a quella a cui il ricorrente ha partecipato e non essendo essa in alcun modo funzionale ad una valutazione comparativa delle diverse posizioni coinvolte.

Quanto alla richiesta di indicazione del nominativo del responsabile - ferma restando la sussistenza dell'obbligo in capo alla amministrazione della relativa indicazione - la Commissione osserva che il ricorso, con riferimento a tale parte, deve dirsi inammissibile avendo l'istanza ad oggetto una mera richiesta di informazioni.

### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie parzialmente con riguardo a tutta la documentazione relativa alla procedura selettiva, dichiarandolo per il resto inammissibile e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di .....o

## FATTO

La Sig.ra ....., in data 17 gennaio 2018, ha presentato alla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di ..... un’istanza ex lege 241/90 chiedendo di accedere a diversa documentazione relativa al sig. ....., coniuge separato. L’istante chiedeva in particolare copia delle dichiarazioni dei redditi degli anni 2014- 2015- 2016 nonché copia di eventuali contratti di locazione registrati e sottoscritti dal sig. .... in qualità di locatore o conduttore.

Motivava l’istanza con riferimento al giudizio promosso dal sig. .... volto ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché la modifica delle condizioni di separazione relativamente all’obbligo di versare l’assegno di mantenimento/divorzile e alla necessità di verificare l’effettiva situazione patrimoniale dello stesso.

L’amministrazione consentiva un accesso parziale limitato alle sole dichiarazioni dei redditi richieste rigettando, invece, l’istanza (con diverso provvedimento) con riguardo ai contratti di locazione eventualmente sottoscritti dal sig. .... motivando tale diniego sulla base della opposizione manifestata dal controinteressato.

Avverso il predetto provvedimento di diniego datato 21 febbraio 2018, la sig.ra ....., per il tramite dell’avv. .... del Foro di ....., ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ai sensi dell’art. 25 della legge 241/90, e assumesse le conseguenti determinazioni.

Ritualmente notificava il ricorso al controinteressato, sig. ....., allegando allo stesso la ricevuta del predetto invio datato 23 marzo 2018.

## DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva che, con riferimento alla posizione del controinteressato sig. ....., non vi è certezza in merito all’effettivo decorso dei termini per la presentazione, da parte dello stesso, di proprie memorie e/o di una eventuale motivata opposizione. La Commissione sospende pertanto la decisione fino alla verifica dello spirare dei predetti termini, invitando la ricorrente ad inviare alla scrivente copia della ricevuta di ricevimento della raccomandata. Nelle more del predetto incombenza istruttorio i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione fino alla verifica dello spirare dei termini per la presentazione di eventuali memorie e/o motivata opposizione da parte del controinteressato, invitando la ricorrente ad espletare l'incombente istruttorio di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Giustizia

## FATTO

Il sig. .... ha presentato un'istanza, datata 22 novembre 2017, rivolta al Ministero della Giustizia chiedendo di accedere ad ogni atto connesso alla vicenda giudiziaria del proprio nonno sig. .... con particolare riguardo all'istanza di grazia dal medesimo presentata.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta richiesta d'accesso, il sig. .... con ricorso del 20 febbraio 2018, ha adito il Difensore Civico della Regione .... che, per competenza, ha trasmesso gli atti alla Commissione affinché riesaminasse il caso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90, e assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria del Dipartimento degli Affari di Giustizia dell'adito Ministero nella quale si dichiara l'inesistenza del provvedimento di grazia richiesto e si allega relativa comunicazione inviata al sig. ...., nella quale, inoltre, si invita l'istante a voler fornire ulteriori elementi utili ai fini della ricerca della documentazione *de qua*.

## DIRITTO

La Commissione, preso comunque atto della dichiarazione dell'amministrazione resistente, osserva che il ricorso deve dirsi tardivo essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto sull'istanza d'accesso, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della legge 241/90.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Legione Carabinieri ..... – Stazione di ...../Caserma .....

## FATTO

La sig.ra ....., in data 21 ottobre 2017, ha presentato alla Legione Carabinieri ....., Caserma di ..... un'istanza d'accesso volta ad ottenere copia del verbale dell'intervento effettuato in data 14 settembre 2017 nei pressi della scuola ..... di ....., in viale .....

Successivamente la stessa presentava una nuova istanza d'accesso, datata 12 febbraio 2018, rivolta alla Stazione dei Carabinieri di ....., sollecitando l'evasione della precedente richiesta d'accesso.

Motivava l'istanza con la necessità di difendere, anche in sede processuale, i propri interessi e quelli del figlio minore.

La Legione Carabinieri ....., Stazione di ....., in data 15 febbraio 2018, emetteva un provvedimento avente il seguente tenore: *“ai sensi dell'art. 4 ^ comma dell'art. 24 della legge 07.08.1990 nr. 241, il diritto di accesso potrà essere esercitato trascorso il periodo di cui al secondo alinea, avanzando una nuova istanza, salvo che, nel frattempo non siano state presentate denunce – querele e/o sia intervenuta una richiesta dall'autorità giudiziaria. Nel qual caso, tale diritto deve essere esperito verso il pubblico ministero in ottemperanza alle norme del codice di procedura penale”*

La ricorrente che a tale provvedimento risultavano altresì allegati due precedenti provvedimenti di rigetto datati 3 novembre 2017 – allegati al ricorso de quo - che motivavano il diniego con la circostanza che i documenti richiesti potrebbero integrare atti giudiziari nell'eventualità di presentazione di denuncia/querela.

Conseguentemente la sig.ra ..... ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della Legione Carabinieri ....., Stazione di ....., nella quale il Comandante dichiara che: *“non essendo stata presentata denuncia/querela da parte degli interessati (come verificato alla BB.DD. delle FF.PP.) non vi sono dinieghi all'accesso agli atti ed in particolare concernente l'annotazione di polizia giudiziaria da personale di questo Comando e codificata con numero di protocollo ordinario ...../..... del 2017”*.

## DIRITTO

La Commissione prende atto della dichiarazione della amministrazione resistente di cui al fatto ma, considerando che l'accesso richiesto non è ancora stato consentito, osserva quanto segue.

In via prudenziale la Commissione ritiene il ricorso fondato e meritevole di essere accolto vantando l'istante un interesse qualificato all'accesso richiesto e trattandosi, inoltre, di accesso cd. difensivo ex art. 24 comma 7 della legge 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, non essendo stato ancora concesso l'accesso richiesto, accoglie il ricorso in via prudenziale invitando l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazioni resistenti:** .....

## FATTO

Il ..... aveva presentato un'istanza d'accesso rivolta alla ..... chiedendo di accedere alla seguente documentazione: *“tutti gli atti compiuti e da compiere in vista della autorizzazione all'ammissione alle quotazioni nel mercato di Borsa Italiana S.p.a. di ..... S.r.l.”*. Motivava la richiesta con richiamo alle finalità statutarie e alla tutela del primario interesse degli investitori e dei consumatori. La ..... emetteva un provvedimento di diniego, datato 16 febbraio 2018, precisando che “per il titolo ..... S.r.l., non essendo lo stesso ammesso alle negoziazioni, non ricorrono i presupposti per l'esercizio dei poteri di cui all'art. 66- quater, comma 1, del Tuf e la richiesta non può essere accolta”. Avverso il citato provvedimento il ..... si rivolgeva alla Commissione affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, nella seduta dell' 8 marzo 2018, rilevando che al ricorso non risultava allegata la ricevuta dell'invio del medesimo al controinteressato, ..... S.r.l., come prescritto dall'art. 12 comma 4 lett. b) del D.P.R. 184/2006, dichiarava il ricorso inammissibile, ex art. 12 comma 7 lett. c) del medesimo D.P.R.

Con successiva istanza del 28 marzo 2018 il ..... si rivolgeva nuovamente alla Commissione rappresentando che la notifica era stata ritualmente effettuata ma non era stata allegata al ricorso la relativa ricevuta. Chiedeva pertanto alla Commissione una rimessione in termini ai fini della allegazione della prova della avvenuta spedizione.

## DIRITTO

Sulla nuova istanza presentata dal ..... la Commissione osserva che la inammissibilità prevista dall'art. 12 comma 7 lett. c) del D.P.R. 184/2006 è insanabile e pertanto la richiesta di rimessione in termini, ai fini della allegazione successiva, appare inammissibile.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

**Ricorrente:** ...../.....

contro

**Amministrazione resistente:** Rai – Radio Televisione Italiana

## FATTO

Il ....., per il tramite del legale rappresentante pro tempore avv. ....., e l'Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi – Onlus, per il tramite del legale rappresentante pro tempore avv. ....., hanno presentato un'istanza d'accesso datata 7 febbraio 2018 e rivolta alla Rai – Radio Televisione Italiana chiedendo di accedere alla seguente documentazione: contratti stipulati con ....., ....., ..... ogni altro documento contenente l'ammontare complessivo ed analitico di ogni singolo emolumento concesso dalla RAI ai conduttori nonché quei documenti che disciplinano contrattualmente ed economicamente i rapporti tra rai conduttori ed ospiti.

Motivavano la richiesta con riferimento agli obiettivi ed alle finalità proprie delle associazioni istanti quali portatrici degli interesse diffusi dei consumatori, con riferimento all'attività prevista dal relativi statuti.

La società adita rigettava l'istanza ritenendola non supportata da un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto nonché volta, sotto tali profili, ad operare un controllo generalizzato sull'agire dell'amministrazione stessa.

Avverso tale provvedimento di diniego le istanti, come rappresentate, adivano nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni. In data 9 aprile 2018 è pervenuta memoria dall'amministrazione resistente.

## DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva che i ricorrenti non hanno allegato al ricorso copia delle ricevute di notifica dello stesso ai controinteressati, cui i predetti documenti direttamente si riferiscono. Il ricorso deve pertanto considerarsi inammissibile, ex art. 12 comma 4 lett. b) del DPR 184/2006.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

.....

c/o Avv. ....

PEC: .....

**OGGETTO:** Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art.25 della legge n. 241 del 1990 di ..... c/ Ufficio Scolastico Regionale per la ..... deciso il .....

Con decisione del ..... (trasmessa alla ricorrente ed all'amministrazione resistente a mezzo PEC, con nota DICA ..... del 31/01/2018, che per comodità si allega), la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha accolto il ricorso della Signoria Vostra, avverso il diniego d'accesso dell'Amministrazione, invitando la stessa a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte nella decisione medesima.

Successivamente, in data 12/03/2018, è pervenuta istanza dalla Signoria Vostra, registrata al protocollo DICA ..... del 15/03/2018, in cui si lamenta, sostanzialmente, la mancata ostensione dei documenti richiesti.

Al riguardo, la Commissione fa presente di non essere provvista di potere alcuno in ordine all'ottemperanza dell'amministrazione alle proprie decisioni.

La Signoria Vostra, potrà pertanto, rivolgersi alla giustizia amministrativa, oppure, ove ne ricorrano i presupposti, a quella penale.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** ENEL S.p.a.

## FATTO

La sig.ra ..... ha presentato un'istanza d'accesso datata 1 febbraio 2018 e rivolta ad ENEL S.p.a. chiedendo di accedere a tutta la documentazione relativa alla interruzione della fornitura di energia elettrica avvenuta in data 15 gennaio 2018, ivi compreso ogni atto presupposto e consequenziale. Motivava l'istanza con la necessità di verificare quanto occorso poiché dai riscontri telefonici apprendeva dapprima che tale distacco era da imputarsi al "passaggio al libero mercato" ma successivamente tale circostanza veniva smentita nella conferma, però, dell'insistenza di guasti o morosità.

In data 10 febbraio 2018 l'istante riceveva una comunicazione del Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di Maggior Tutela che, deducendo l'inesistenza di un contratto di fornitura di energia elettrica intercorrente tra la medesima società e la sig.ra ....., dichiarava di non poter dar seguito alla pratica.

Non avendo ricevuto alcuna comunicazione da Enel S.p.a. e deducendo, pertanto, la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la sig.ra ..... ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

## DIRITTO

La Commissione, ritenuta la propria competenza ex art. 22 comma 1 lettera e della L. 241/90 ritiene il ricorso presentato dalla sig.ra ..... meritevole di essere accolto poiché la medesima vanta un interesse qualificato all'accesso richiesto avente ad oggetto documentazione a sé relativa e al contratto di fornitura in essere tra la medesima e l'amministrazione adita. La Enel S.p.a. dovrà pertanto consentire l'accesso a tutta la documentazione richiesta.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di .....

#### FATTO

La sig.ra ....., per il tramite dell'avv. .... del Foro di ....., ha presentato un'istanza d'accesso rivolta Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di ..... datata 28 aprile 2017.

Chiedeva in particolare di accedere alla dichiarazione di successione in morte del sig. ....., padre del proprio figlio minore ....., nonché ex convivente.

Motivava l'istanza con la necessità di tutela dei suoi interessi giuridici nonché di quelli del proprio figlio minore, in qualità di erede del defunto sig. ....., con riferimento al diritto al mantenimento dallo stesso vantato.

L'amministrazione adita emetteva un provvedimento di rigetto, datato 19 maggio 2017, deducendo una carenza di legittimazione dell'istante all'accesso richiesto.

Avverso tale provvedimento la sig.ra ....., per il tramite dell'avv. ....., ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90, con ricorso che riporta la data del 12 luglio 2017 ma che è stato inviato alla Commissione in data 16 marzo 2018.

#### DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso *de quo* deve dirsi tardivo essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dal provvedimento di rigetto emesso dall'amministrazione, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della legge 241/90 (e ciò anche nell'eventuale riferimento alla data indicata in calce al ricorso stesso).

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Liceo ..... di .....

#### FATTO

Il sig. ...., docente presso il Liceo ..... di ....., riferisce di aver presentato un'istanza di accesso datata 26 ottobre 2017 e rivolta al medesimo istituto, chiedendo di accedere a documentazione relativa alla procedura di assegnazione del bonus di merito per l'anno scolastico 2015/16.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. .... ha adito la Commissione per l'accesso, con ricorso del 14 marzo 2018, affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90, e assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente la quale eccepisce, tra l'altro, la tardività del ricorso presentato.

#### DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. .... la Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della legge 241/'90.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Azienda Sanitaria Provinciale ..... – Dipartimento di Prevenzione

## FATTO

Il sig. .... ha presentato una richiesta d'accesso rivolta al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale ..... chiedendo di accedere alla documentazione indicata nella missiva del 23 giugno 2017 (prot. ....) inviata dal medesimo Dipartimento al sig. ...., ed in particolare:

- a) Nel settimo capoverso: “esaminate le controdeduzioni presentate dal dott. .... con atto del 23.1.2017 e la documentazione allegata riconfermate nel verbale di audizione del 30.01.2017;
- b) Nell'ottavo capoverso: “visto il parere legale reso dal Direttore UOC Affari Legali di questo Ente, Avv. .... su richiesta del Direttore pro tempore di questo dipartimento dott. ....”.

Tale missiva appare configurare il provvedimento conclusivo di un procedimento disciplinare attivato a carico del dott. .... a seguito di un esposto presentato dal sig. ....

Motivava l'istanza con la necessità di esercitare la tutela dei diritti personali e di perdita di lavoro scaturiti dalle ordinanze sindacali (indicate con i rispettivi riferimenti) del Comune di ..... (.....) nei confronti della società Ditta ..... s.r.l.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del 6 marzo 2018 sulla base del parere negativo rilasciato dall'Ufficio Privacy dell'Azienda Sanitaria con riferimento al “pregiudizio concreto al diritto alla protezione dei dati personali” del dott. .... nell'eventuale ostensione degli atti del procedimento disciplinare di cui alla richiesta.

Avverso tale provvedimento di diniego il sig. .... ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

Ritualmente notificava il ricorso al dott. ...., allegando allo stesso la ricevuta del predetto invio.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente contenente allegazione del parere negativo all'accesso emesso dall'Ufficio Privacy dell'Azienda Sanitaria.

## DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. .... la Commissione ritiene necessario, ai fini del decidere, ottenere alcuni chiarimenti da parte del ricorrente e della amministrazione odierna resistente. Per un difetto di prospettazione da parte del ricorrente non si comprende appieno la vicenda sottesa alla presentazione della segnalazione, da parte del sig. ...., nei confronti del dott. .... - poi sottoposto a procedimento

disciplinare. In particolare si richiedono specificazioni in merito ai “pareri sfavorevoli” emessi dal dott. .... “in ordine al proseguimento dell’attività di lavorazione dei marmi”, chiarendo alla Commissione in quale contesto questi siano stati rilasciati e se vi sia stato un procedimento amministrativo relativo alla Ditta ..... s.r.l.

Tali avvenimenti emergono solo incidentalmente dalla allegazione della citata missiva del 23 giugno 2017 (prot. ....). Si chiede inoltre al sig. .... di chiarire la circostanza della “perdita di lavoro a seguito delle ordinanze sindacali” indicate nonché la correlazione tra la stessa e la vicenda relativa al dott. .... Nelle more del predetto incombenza istruttorio i termini di legge rimangono interrotti.

### PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando le parti a fornire i chiarimenti richiesti in adempimento all’incombenza istruttorio di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC)

#### FATTO

Il sig. .... ha inoltrato alla scrivente Commissione una istanza d'accesso avente ad oggetto documenti detenuti dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata. Conseguentemente la Commissione ha inoltrato per competenza la predetta istanza all'ANBSC.

L'istanza d'accesso *de qua* aveva ad oggetto la “documentazione trasmessa dall'istante all'allora Commissario Straordinario del Governo per la Gestione dei Beni Confiscati (dott.ssa .....) e da quest'ultimo inviata allo scrivente, in relazione al procedimento di confisca di .... e per il periodo di durata dell'incarico conferito all'istante in qualità di Amministratore Finanziario e di Coadiutore dell'ANBSC”.

Con provvedimento del 28 febbraio 2018 l' ANBSC ha rigettato la predetta istanza considerandola quale “istanza generalizzata, che non specifica quali atti e documenti si richiede l'accesso, essendo stata indicata l'intera documentazione attinente all'attività svolta nel corso di 12 anni di incarico e la cui soddisfazione importerebbe un'opera di ricerca catalogazione sistemazione che non rientra nei doveri imposti all'Amministrazione di cui al Capo V della L.241/1990”.

Avverso tale provvedimento di rigetto il sig. .... ha adito nei termini la Commissione, affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato poiché il sig. .... vanta un interesse qualificato all'accesso richiesto avendo l'istanza ad oggetto documentazione relativa ad un procedimento dallo stesso curato, nello svolgimento del proprio incarico professionale.

Appare, inoltre, priva di pregio la motivazione del rigetto addotta dall'ANSBSC poiché la richiesta d'accesso presentata non può dirsi generalizzata per il solo fatto di richiedere numerosa documentazione – comunque all'evidenza riferita ad una singola pratica: l'oggetto dell'istanza appare infatti determinato e non giustifica l'opposizione di un diniego di accesso.

Quanto alla mole della documentazione richiesta la Commissione osserva che l'amministrazione potrà, eventualmente, scadenzare l'invio della stessa secondo i tempi necessari ad evadere la richiesta presentata, sulla considerazione che il diritto di accesso deve essere esercitato, da parte degli istanti, in modo da comportare il minor aggravio possibile per l'amministrazione adita e senza ostacolare l'ordinaria attività della stessa in ossequio al principio costituzionale di buon andamento della amministrazione (art. 97 Cost).

Sulla base delle suesposte argomentazioni l'amministrazione adita dovrà consentire l'accesso richiesto.

### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Liceo Artistico Musicale “.....” di .....

#### FATTO

La sig.ra ....., ha presentato un’istanza d’accesso rivolta al Liceo Artistico Musicale “.....” di ....., datata 19 gennaio 2018, avente ad oggetto documentazione relativa al conferimento di un incarico di supplenza per assistente tecnico cui la medesima aspirava.

Chiedeva in particolare: copia cartacea del registro dei fonogrammi relativo alla convocazione della supplenza come assistente tecnico area AR29 per n. 12 ore; copia del verbale delle operazioni di conferimento del predetto incarico con copia del provvedimento di individuazione del destinatario di proposta contrattuale; copia della domanda di inserimento nella graduatoria di istituto del destinatario della proposta contrattuale con copia degli eventuali titoli allegati.

Motivava l’istanza con la necessità di verificare, in qualità di aspirante all’assegnazione dell’incarico di cui alla predetta convocazione, che lo stesso fosse stato assegnato a soggetto collocato in graduatoria in posizione superiore alla propria ed in possesso dei regolari titoli legittimanti.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la sig.ra ..... ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso presentato dalla sig.ra ..... meritevole di essere accolto poiché l’istante è titolare di un interesse endoprocedimentale all’accesso richiesto, previsto e tutelato dal combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge 241/90. Essendo la posizione del soggetto inserito in una graduatoria equiparabile a quella del partecipante ad una procedura selettiva, la ricorrente ha diritto di accedere a tutta la documentazione relativa alla procedura stessa, anche con la finalità di verificare la corretta attribuzione dell’incarico al quale la medesima aspirava.

#### PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l’amministrazione adita a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** ..... s.r.l.

contro

**Amministrazione resistente:** Commissario liquidatore della società ..... in liquidazione coatta amministrativa

## FATTO

La ..... s.r.l. aveva presentato un'istanza d'accesso rivolta al Commissario liquidatore della società ..... in liquidazione coatta amministrativa chiedendo di poter prendere visione ed estrarre copia della perizia di stima della quota di partecipazione sociale di ..... in ..... nella società ..... S.r.l.

L'istanza era motivata con riferimento alla propria posizione di creditore chirografario della ..... S.r.l.

Il liquidatore aveva respinto l'istanza presentata e, conseguentemente, la ..... S.r.l., per il tramite dell'avv. ...., aveva adito la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Nella seduta del 18 gennaio 2018 la Commissione riconoscendo la sussistenza, in capo alla ..... S.r.l., di un interesse qualificato all'accesso richiesto – nella dedotta qualità di creditore chirografario – ne accoglieva il ricorso invitando l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza d'accesso.

In data la ..... S.r.l. si rivolgeva nuovamente alla Commissione lamentando la parzialità dell'accesso consentito dal commissario liquidatore, a seguito della pronuncia resa nel plenum del 18 gennaio 2018: egli negava, infatti, l'accesso al paragrafo dell'allegato A (.....) - per "potenziale contenzioso con ..... S.r.l." - in quanto nello stesso si fa riferimento a dati sensibili giudiziari.

E' pervenuta memoria dell'avv. .... di ..... incaricata del liquidatore nella quale compiutamente si motiva l'esclusione dall'accesso della predetta documentazione, per dedotte ragioni di riservatezza – con riferimento a dati economici, commerciali e giudiziari - insistendo per il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

In merito alla nuova istanza presentata dalla ..... S.r.l. la Commissione osserva di non avere poteri di ottemperanza nei confronti delle amministrazioni con riferimento alla osservanza delle pronunce rese. Tale potere è, viceversa, espressamente attribuito dalla legge al giudice amministrativo a cui la ricorrente potrà rivolgersi avverso la parzialità dell'accesso consentito.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile per incompetenza.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza/Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ministero dell’Interno

#### FATTO

Il sig. ....., dirigente generale della Polizia di Stato, in data 12 gennaio 2018, ha presentato alla Segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Ministero dell’Interno un’istanza d’accesso volta ad ottenere copia di diversa documentazione relativa a proprie vicende professionali.

Motivava l’istanza con la necessità di difendere, nelle opportune sedi, la propria dignità professionale e personale.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. .... ha adito nei termini la Commissione, affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta memoria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane nella quale il Direttore del Servizio dichiara di aver dato notizia alla Segreteria del Dipartimento dell’intendimento di consentire accesso integrale alla documentazione richiesta – già rinvenuta - invitandola, inoltre, ad individuare la ulteriore documentazione d’interesse per il ricorrente e dalla stessa detenuta, ai fini del perfezionamento della pratica d’accesso.

#### DIRITTO

La Commissione prende atto della dichiarazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane di cui al fatto ma, considerando che l’accesso richiesto non è ancora stato consentito, osserva quanto segue.

In via prudenziale la Commissione ritiene il ricorso pienamente fondato e meritevole di essere accolto vantando l’istante un interesse qualificato all’accesso richiesto avente ad oggetto documentazione relativa al medesimo nonché con riferimento alla dedotta necessità di tutela della propria posizione giuridica soggettiva che egli assume lesa.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, non essendo stato ancora concesso l'accesso richiesto, accoglie il ricorso in via prudenziale invitando le amministrazioni adite a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....n.q. di amministratore del Condominio ..... ad .....

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura di .....

## FATTO

Il sig. ....., in qualità di amministratore del Condominio ..... di via ..... ad ..... ha presentato alla Prefettura di ..... un'istanza di "accesso agli atti relativi al procedimento esitato nella stipula di una convenzione tra la Prefettura e ..... s.c.s. avente ad oggetto il servizio di accoglienza a cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e la gestione dei servizi connessi", attualmente esercitato nelle unità immobiliari poste al piano primo sottoterra del predetto Condominio.

Motivava l'istanza con la necessità di verificare la sussistenza di un legittimo titolo all'occupazione, delle certificazioni sulle cui basi la ..... s.c.s. ha partecipato alla procedura per l'affidamento del predetto appalto, nonché il rispetto dei obblighi di cui alla convenzione eventualmente stipulata da ..... s.c.s..

Ciò al fine di tutelare in sede giudiziale gli interessi dei singoli condomini e del condominio quale ente di gestione, anche con riferimento alla tutela della incolumità pubblica.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il Condominio, come rappresentato e per il tramite dell'avv. .... di ..... ha adito nei termini la Commissione, affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Ritualmente notificava il ricorso alla ..... s.c.s. allegando le relative ricevute.

## DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato e meritevole di essere accolto vantando il Condominio un interesse qualificato all'accesso *de quo*, poiché gli atti richiesti hanno una incidenza diretta sulla proprietà condominiale e sulla vita sociale dello stesso nonché con riferimento alla dedotta necessità di agire in giudizio per la tutela degli interessi dei condomini e del loro ente di gestione.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Liceo Classico “.....”

#### FATTO

Il sig. ....., docente presso il Liceo Classico “.....”, ha presentato un’istanza d’accesso rivolta al medesimo istituto e datata 10 febbraio 2018, avente ad oggetto copia dei verbali delle prime tre sedute del Collegio dei Docenti dell’A.S. 2017/2018, ivi inclusi gli atti presupposti ed allegati relativi ai tre verbali.

Motivava l’istanza con riferimento alla circostanza dell’avvenuta partecipazione, in qualità di docente, alle prime due sedute.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. .... ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

Il ricorso presentato dal sig. .... è fondato e meritevole di essere accolto. L’orientamento costante di questa Commissione, confermato dalla giurisprudenza amministrativa, è quello di ritenere accessibili ai docenti i verbali del Collegio dei docenti dell’istituto di appartenenza. Il Consiglio di Stato con sentenza n. 2423 del 6 maggio 2013 ha statuito che “Il componente di un organo collegiale dell’amministrazione ha un interesse concreto e diretto, oltre che qualificato, a disporre di copia degli atti e dei verbali inerenti all’attività del collegio stesso, per verifica, approfondimento, memoria dell’iter di formazione della volontà collegiale (cfr. Cons. Stato, VI, 9 giugno 2005, n. 3042); disponibilità che non può essere circoscritta solo all’occasione delle riunioni cui egli partecipa o della apposizione della firma ai verbali ad esse relativi. Proprio alla qualità di componente di organo collegiale dell’istituzione scolastica si riconnette l’interesse, cui la disponibilità della documentazione può essere funzionale, ad ogni utile iniziativa sul piano propositivo e deliberativo per il miglior perseguimento degli interessi di rilievo pubblico che fanno capo all’istituzione stessa”. Per le suesposte argomentazioni l’amministrazione adita dovrà pertanto consentire l’accesso integrale alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** ..... s.r.l.

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di .....

#### FATTO

Il sig. ....., ragioniere, nella dedotta qualità di difensore della ..... s.r.l. si rivolge alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi avverso il provvedimento di diniego della Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di ..... opposto ad una istanza di accesso dallo stesso presentata ex art. 5 del D.lgs. 33/2013.

Con la predetta istanza chiedeva in particolare di ottenere copia dei verbali di contraddittorio tra l'Agenzia delle Entrate e diverse associazioni sportive nominativamente indicate e della documentazione da queste depositata.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente.

#### DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. .... la Commissione rileva preliminarmente che l'istanza di accesso in oggetto è stata presentata ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 33/2013 - modificato dal D.lgs. 97/2016. A tal riguardo la scrivente Commissione non può che dichiarare la propria incompetenza a decidere del relativo ricorso: nelle ipotesi di silenzio o di rigetto opposto dalle amministrazioni alle istanze di accesso, il suddetto art. 5 comma 7 radica tale competenza in capo al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al quale l'istante può presentare richiesta di riesame.

Né tale istanza può essere valutata ex lege 241/90 poiché il ricorrente non ha esplicitato né nell'istanza né nel ricorso un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso de quo, né un nesso di strumentalità tra il presunto interesse dell'accedente e i documenti richiesti in ostensione (art. 22, comma 1, lett. b, legge n. 241 del 1990).

Per completezza di analisi si rileva, altresì, che il ricorrente non ha fornito alcuna prova del dedotto incarico ricevuto da parte della ..... s.r.l. né di un eventuale mandato all'esercizio del diritto di accesso e alla presentazione del relativo ricorso e pertanto non appare legittimato alla rappresentanza della predetta società.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

**Ricorrente:** Fallimento ..... s.r.l., in persona del curatore .....

contro

**Amministrazione resistente:** INPS sede di .....

#### FATTO

Il curatore fallimentare ....., nell'interesse del fallimento ..... s.r.l. ha inviato in data 2/03/2016 e il 30/10/2017 all'Inps di ..... la richiesta formale di estrazione di copia della seguente documentazione:

- richiesta di rimborso del 12/3/2015 inoltrata a mezzo pec a firma del curatore precedentemente in carica Dott. ....

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso ha adito il 1/3/2018 la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, con nota pervenuta in data 19.3.2018, ha dato riscontro alla richiesta di accesso comunicando che *“la situazione contributiva della ditta ..... srl vede un debito contributivo iscritto a ruolo pari a ..... e un credito attualmente esigibile di ....., come da allegato. Non risultano trasmesse variazioni per il recupero di cig straordinaria per il 10.2012-10.2013 da parte dell'azienda o di suo delegato, né è possibile d'ufficio determinare il credito.”*

Comunicava la disponibilità a fornire ulteriori informazioni al curatore.

#### DIRITTO

La Commissione, in disparte ogni profilo circa l'irricevibilità del ricorso per tardività, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione e della disponibilità di fornire ulteriori informazioni, comunicata all'interessato, ritiene improcedibile il ricorso per cessata materia del contendere.

#### PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere.

**Ricorrente:** ....., in qualità di Amministratore della ..... S.r.l.

contro

**Amministrazione resistente:** INPS di .....

## FATTO

Il 30.11.2017 ....., in qualità di Amministratore della ..... s.r.l., presentava all'INPS di ..... richiesta se il lavoratore ..... abbia o meno raggiunto i requisiti della pensione di vecchiaia e se abbia raggiunto in particolare il requisito contributivo (20 anni di contributi) che, unitamente al già raggiunto requisito anagrafico (il lavoratore ha già compiuto i 67 anni di età) gli attribuiscono il diritto di percepire la pensione anzidetta.

La società era interessata poiché in presenza delle condizioni di legge potrebbe recedere dal rapporto di lavoro.

L'Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Istituto, parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

La Commissione nella seduta del 16 febbraio 2018 dichiarava inammissibile il ricorso, atteso che le informazioni richieste dalla società ricorrente, in quanto tali, sfuggono alla nozione di documento amministrativo e per ciò solo non vincolano l'amministrazione ad elaborare dati per soddisfare la sottostante richiesta, atteso che ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006 "La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso".

La ricorrente chiede il riesame della decisione sopra indicata rilevando che l'estratto conto assicurativo del lavoratore ..... è un documento amministrativo e come tale oggetto del diritto di accesso ai sensi dell'art. 2 comma 2 d.P.R. n. 184 del 2006, per come affermato dal Tar Puglia, con la sentenza n. 1609 del 28.5.2008.

## DIRITTO

La richiesta di revisione presentata dall'istante per costante giurisprudenza di questa Commissione può essere accettata solo in quanto integri un'istanza di revocazione ex art. 395 c.p.c..

Nella specie pertanto essa deve essere dichiarata inammissibile, non avendo la ricorrente individuato specifici errori di fatto risultanti dagli atti o dai documenti del procedimento tali da inficiare

la decisione in questione, ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. (sola ipotesi astrattamente congruente nella specie).

La summenzionata norma stabilisce che: *“Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione ..... se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”*.

Nel caso di specie, la Commissione dichiara inammissibile la richiesta revocatoria perché priva dei requisiti di cui all'art. 395, comma 4 del c.p.c; in particolare, il ricorrente ha affermato la presunta esistenza di un errore di diritto, come tale non ammesso dalla legge.

Peraltro, la Commissione rileva che la sentenza citata da controparte riguarda la diversa fattispecie di un'istanza di accesso proposta da una titolare di pensione di invalidità che ha chiesto all'INPS copia del documento che reca il calcolo della pensione, l'estratto conto assicurativo avente valore certificativo e copia del documento contenente la decorrenza dei supplementi di pensione.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Legione Carabinieri “.....”

## FATTO

Il Capitano dei Carabinieri ....., in servizio presso la Compagnia Carabinieri di ..... in qualità di Comandante, il 2.3.2017 presentava al Comando Legione Carabinieri “.....” di ..... richiesta formale di visione di copia degli atti relativi alla concessione dell’indennità di bilinguismo di cui all’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 52 del 2009 richiesta dallo stesso con istanza dell’1.9.2014 e, in particolare, degli atti che avevano portato all’annullamento del decreto del Ministero della Difesa n. 18 del 13.2.2015 e alla successiva emanazione del decreto n. 55 del 1.7.2015. Chiedeva altresì un chiarimento in merito all’eventuale disparità di trattamento rispetto ad altri colleghi.

La domanda di accesso si fondava sul fatto che l’istante, seppure in possesso dell’attestato di bilinguismo di livello “A”, si era visto riconoscere dal decreto 55 del 1.7.2015 l’indennità corrispondente al livello “B” e ciò sulla base di quanto previsto dall’art. 22, 1° comma, 2° capoverso del d.lgs. n. 354 del 1997; norma che, però, non era stata applicata ad altri militari a cui, diversamente dall’....., era stata riconosciuta l’indennità di cui all’attestato di bilinguismo di livello “A”. Aveva chiesto anche un chiarimento in merito all’eventuale disparità di trattamento.

L’istanza presentata il 2 marzo 2017 al Comando Legione Carabinieri “.....” era stata trasmessa il 7 marzo 2017 al Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare.

L’Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall’Amministrazione parte ricorrente adiva il 27.2.2018 la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell’art. 25 della legge 241/90.

L’Amministrazione, con nota del 22.3.2018, ha dato riscontro alla richiesta di accesso, trasmettendo anche all’istante i documenti che hanno determinato l’adozione del decreto n. 18 del 13.2.2015 e di quelli che, successivamente, hanno dato luogo all’annullamento e alla sostituzione dello stesso con decreto n. 55 del 1.7.2015.

## DIRITTO

La Commissione, in disparte ogni profilo circa l’irricevibilità del ricorso per tardività, preso atto di quanto rappresentato dall’Amministrazione e comunicato all’interessato, ritiene improcedibile il ricorso per cessata materia del contendere.

Quanto alla richiesta di chiarimento in merito all'eventuale disparità di trattamento, la Commissione evidenzia che oggetto dell'istanza di accesso non è un documento amministrativo, ma una mera informazione con conseguente inammissibilità della domanda.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere e l'inammissibilità quanto alla richiesta di chiarimento.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Scolastico ..... di .....

## FATTO

Il 26.1.2018 ....., docente a tempo indeterminato presso l'Istituto Scolastico odierna Amministrazione resistente, proponeva, unitamente ad altri colleghi, istanza di accesso ed estrazione copia *“dell'intera documentazione relativa all'assegnazione del cosiddetto bonus docenti per l'anno scolastico 2016/2017”*, previsto dall'art. 1, commi 127 e 128 l. n. 107 del 2015 e, in particolare, i nominativi dei destinatari, le schede individuali relative alla valutazione e gli importi erogati ad singolo docente a cui è stato assegnato il suddetto riconoscimento.

L'istanza era motivava dal fatto che alla luce delle norme richiamate il suddetto bonus, destinato a valorizzare il merito del personale, interessava tutto il corpo docente apprendo, pertanto, illegittimi eventuali vincoli che avessero ridotto la platea dei destinatari.

Il 24.2.2018 l'Amministrazione negava l'accesso sul presupposto che: 1) non era stata indicata la norma che legittimava l'istanza; 2) non erano stati identificati con certezza i richiedenti ad eccezione della .....; 3) il bonus oggetto dell'istanza non poteva essere attribuito indistintamente a tutti i docenti, ossia *“a pioggia”* ma solo ai più meritevoli; 4) non era stata indicata in modo specifico la documentazione richiesta che, peraltro, era stata resa nota da più circolari ed i nominativi sarebbero stati resi noti in futuro alla sola RSU non appena costituita; 5) non era stata indicata chiaramente la motivazione sottesa all'istanza di accesso.

Avverso il silenzio rigetto l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso, dopo aver premesso di essere RSU uscente dell'Istituto, decaduta al termine dall'anno scolastico 2016-2017 ed ha rilevato che: 1) la fonte normativa della richiesta risultava indicata nel combinato disposto degli artt. 7 e 10 l. n. 241 del 1990; 2) il nominativo della stessa era chiaramente identificabile nell'istanza; 3) il terzo rilievo sollevato dall'Istituto risulta privo di qualsiasi pregio; 4) non si tiene conto dell'analitica indicazione degli atti richiesti e richiamati dalla stessa resistente; 5) nella richiesta è chiaramente indicato l'interesse degli istanti all'accesso.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione.

## DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

L'istanza appare ben delineata in relazione agli atti richiesti ed è diretta sostanzialmente a verificare le modalità attraverso cui è stato ripartito il bonus premiale per il merito destinato ai docenti dell'Istituto.

Seppure, a rigore, la richiesta di informazioni relative a "nominativi ed importi" costituisce istanza volta ad ottenere dati personali ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy, tuttavia l'istanza proposta dal ricorrente ha nella sostanza ad oggetto la documentazione relativa al procedimento di concessione del bonus, che costituisce documentazione ostensibile a chi vi abbia interesse ai sensi degli artt. 22 e seguenti della L. n. 241 del 1990 (sul punto anche Tar Lazio n. 9176 del 2017).

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici che possono consistere nella volontà di sottoporre al sindacato giurisdizionale gli atti relativi alla procedura, con la conseguente necessità, tra l'altro, di notificare eventuali atti giurisdizionali ai soggetti controinteressati.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Scolastico dell'ITST ..... di .....

## FATTO

Il 13.12.2017 il Prof. ....., docente a tempo indeterminato di scuola secondaria superiore, ha chiesto ed ottenuto dal Dirigente Scolastico dell'ITST ..... di ..... la relazione finale di un progetto svolto nella scuola di appartenenza nell'anno scolastico 2016-2017 dal prof. .... (progetto “..... - .....”).

Esaminatala, ha rilevato ed evidenziato che sono stati omessi in fase di compilazione dello stampato appositamente predisposto dal Dirigente Scolastico, alcuni dati.

Con istanza di accesso del 08.01.2018 ha chiesto di conoscere :1) in quale orario sono state svolte le ore aggiuntive di insegnamento; 2) il numero e le classi di appartenenza degli studenti che hanno partecipato al progetto “..... ..... (.....)”.

Il Dirigente Scolastico ha negato l'accesso con provvedimento del 14.3.2018 affermando: "*La Sua non è una richiesta di accesso agli atti ma una inammissibile ingerenza nell'operato dell'amministrazione. Lei non ha alcun titolo per sindacare la correttezza della relazione in questione.*"

Avverso tale provvedimento il ..... propone ricorso alla Commissione.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione.

## DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Il ricorrente, invero, è titolare di interesse qualificato alla conoscenza dei documenti richiesti, in quanto membro del collegio docenti.

D'altronde non sono stati evidenziati dall'Amministrazione resistente profili ostativi all'accesso, né può sostenersi che si tratti di un'ingerenza nell'operato dell'Amministrazione, atteso che l'alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutti gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, è stata introdotta dalla legge 107 del 2015 in linea con il principio della scuola aperta e prevede che le istituzioni scolastiche assicurino la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui al comma 136.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** .....

#### FATTO

Il 2.1.2018, ..... presentava istanza di accesso al fine di verificare la *“regolarità del procedimento da parte dei funzionari ispettivi”* e, conseguentemente, valutare *“di intraprendere un giudizio avanti all'autorità giudiziaria sul rapporto di lavoro”*,

Il 22.1.2018 l'Amministrazione negava l'accesso richiesto.

Avverso tale diniego il ..... propone ricorso alla Commissione, rilevando che il T.a.r. Sardegna, con sentenza n. 164/2016, *“afferma la prevalenza dell'art. 24, comma 7, L. 241/1990, secondo il quale deve essere garantito ai richiedenti «l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”*.

#### DIRITTO

Il ricorso alla Commissione non reca in allegato, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lett. a) del D.P.R. 12/04/2006 n. 184, il provvedimento impugnato e neppure l'istanza di accesso, non essendo possibile risalire a quale Amministrazione sia stata presentata.

Ne consegue la sua inammissibilità.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di .....

## FATTO

Il 20.2.2018 ..... proponeva all'Agenzia delle Entrate di ..... istanza di accesso e estrazione copia della denuncia di successione a ..... da parte dei coeredi ....., risultando tale istanza giustificata dal fatto che era pendente giudizio civile proposto dall'istante volto all'assegnazione dei diversi appartamenti che componevano l'immobile sito nel Comune di ..... alla via ..... n ..... in comunione pro indiviso tra le parti.

Con nota del 14.3.2018 l'Agenzia delle Entrate negava l'accesso richiesto rilevando che per il combinato disposto dell'art. 60 del d.lgs. n.346 del 1990 e dell'art. 18 del d.P.R. n. 131 del 1986, l'istante risultava essere terzo rispetto alla dichiarazione di successione de qua e, quindi, non poteva accedervi perché privo dell'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria competente.

Avverso tale diniego parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

## DIRITTO

Sul ricorso presentato la Commissione osserva che l'istanza d'accesso è stata presentata sia ai sensi della legge 241/90, sia ai sensi del Dlgs 33/2013.

La scrivente Commissione è, però, incompetente a decidere delle istanze d'accesso presentate ex dlgs 33/2013.

Con riguardo all'istanza presentata ex lege 241/90 la Commissione osserva che il ricorrente non ha rappresentato congruamente la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto, non essendo stato dedotto e provato nell'istanza di accesso del 20 febbraio 2018 a che titolo agisca ai fini dell'esercizio del diritto di accesso.

L'essere comproprietario pro indiviso non legittima l'accesso alla dichiarazione di successione del terzo e la pendenza di un giudizio civile - dedotta nel solo ricorso a questa Commissione, ma non nell'istanza di accesso – non è stata provata con relativa documentazione.

Il ricorrente non può, pertanto, definirsi soggetto “interessato” ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. b) della legge 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse, con riguardo all'istanza presentata ex lege 241/90 e per incompetenza con riferimento alla richiesta di accesso civico.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** INAIL - Sede di .....

#### FATTO

Il 5.2.2018 la Segreteria Provinciale di ..... della Federazione ..... (.....), in nome e per conto del proprio assistito ....., a seguito del diniego del 2/2/2018 al riconoscimento della malattia professionale da parte dell'Inail, chiedeva l'accesso e l'estrazione di copia di tutta la documentazione sia amministrativa che clinica posta a fondamento di tale provvedimento al fine di una sua eventuale impugnazione.

Con provvedimento del 12.2.2018, l'INAIL negava l'accesso richiesto in quanto afferente ad accertamenti medico legali e ispettivi per i quali l'art. 14, comma 4, del regolamento INAIL del 13.1.2000, recante "*norme per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi e sulla tutela della riservatezza delle informazioni*" non consente l'ostensione.

Con ricorso presentato al difensore civico della Regione ..... e successivamente trasmesso per competenza a questa Commissione, il ricorrente impugna il rigetto oppostogli dall'Amministrazione rilevando che esso è in contrasto con l'art. 22 comma 3 della l. n. 241 del 1990 non essendo i documenti richiesti tra quelli indicati dall'art. 24, commi 1,2, 3, 5 e 6.

Ha fatto pervenire memoria al Difensore Civico della Regione ..... l'Amministrazione resistente, confermando che il contenuto dell'art. 14 della delibera Inail e deducendo che in relazione alle dichiarazioni dei lavoratori e dei responsabili aziendali (riportate nel verbale medesimo) è stato ritenuto prevalente il diritto alla riservatezza.

#### DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato.

Il diniego opposto da parte resistente in relazione all'indagine ispettiva e agli accertamenti medico-legali si fonda sulle disposizioni contenenti casi di esclusione dell'accesso di cui all'art. 14 del regolamento INAIL del 13.1.2000, recante "*norme per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi e sulla tutela della riservatezza delle informazioni*".

Al riguardo, la Commissione rileva che tra i poteri che la legge le assegna non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo.

Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso, in relazione agli accertamenti medico-legali (comma 4, lett. d) del citato regolamento) e agli accertamenti ispettivi (comma 4, lett. p) del citato regolamento), non potendo disapplicare le disposizioni regolamentari.

La Commissione ritiene il ricorso fondato e meritevole di essere accolto quanto a tutta la restante documentazione che ha portato al diniego del riconoscimento della malattia professionale, dovendo considerarsi certamente sussistente l'interesse diretto, concreto ed attuale del ricorrente all'accesso de quo, avendo ad oggetto atti al medesimo relativi ed in particolare all'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo e la malattia denunciata. Il signor ..... vanta altresì un interesse endoprocedimentale – ex artt. 7 e 10 della legge 241/90 - all'accesso richiesto.

Il diniego d'accesso, opposto dall'amministrazione, non appare giustificato in relazione alle dichiarazioni dei lavoratori e dei responsabili aziendali (riportate nel verbale medesimo), in quanto il diritto alla riservatezza deve, nel caso di specie, ritenersi recessivo rispetto al diritto del ricorrente all'accesso, ex art. 24 comma 7 della legge 241/90.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo rigetta quanto agli accertamenti medico-legali e agli accertamenti ispettivi e lo accoglie per il resto e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare  
Carabinieri .....

#### FATTO

Il 31.1.2018, il Mar. Ord. .... presentava all'Amministrazione resistente istanza di visione ed estrazione di copia della documentazione relativa alla "*richiesta di rimborso delle spese sostenute per le missioni a Roma nel periodo 2007/2008 e non ancora liquidate, a seguito dell'intervenuta assoluzione (Sentenza n° ...../..... della Corte di Appello della Corte dei Conti di Roma)*".

L'Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione resistente in data 6 aprile 2018.

#### DIRITTO

Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.

La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso "endoprocedimentale" e come tale tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, in quanto attiene ad un procedimento relativo all'istante medesimo.

Tra i diritti delle parti del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta).

Nel caso di specie, la natura endoprocedimentale dell'accesso esercitato dall'odierno ricorrente è ulteriormente suffragata dalla circostanza che trattasi di procedimento di rimborso avviato ad istanza del medesimo.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Autostrade per l'Italia S.p.a.

## FATTO

Il Sig. ....., in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, depositava il 16/9/2017 istanza di accesso agli atti relativi all'Autostrada A1 Milano-Napoli, tratto .....-.....e agli interventi di somma urgenza per il ripristino dell'impalcato del cavalcavia ..... al km ..... In particolare, il ..... chiedeva:

- certificato di regolare esecuzione e conto finale;
- certificato di collaudo statico;
- certificato di collaudo tecnico e amministrativo.

L'Autostrade per l'Italia S.p.a. accoglieva l'istanza.

Nel documento consegnato denominato "relazione sullo stato finale" viene citato un allegato che eleva gli oneri per la sicurezza contrattuali.

Il 20/2/2018 il ricorrente chiedeva il rilascio di copia del piano di sicurezza e coordinamento addendum e/o di variante riferito al citato atto aggiuntivo "allegato A".

In ragione del silenzio rigetto opposto dall'Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Con nota n. .... del 6/4/2018, l'Amministrazione resistente ha comunicato di aver consentito l'accesso alla documentazione richiesta dall'Ing. ....

## DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Autostrade per l'Italia S.p.A. con nota di cui alle premesse in fatto, dichiara il ricorso improcedibile per cessata materia del contendere.

## PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Tangenziale di ..... S.p.a.

## FATTO

Il 7.12.2017, ..... presentava alla Tangenziale di ..... S.p.A., in qualità di gestore di servizio pubblico, istanza di accesso ed estrazione copia della seguente documentazione:

A. Appalto n. ....- Contratto rep. .... del 21.3.2013 - Lavori di adeguamento alla nuova normativa sismica e di riqualificazione statica del viadotto “..... ..”, opera n° ..... posta al Km ..... della Tangenziale di ....., ivi comprese le rampe di ingresso e di uscita dello svincolo “.....” - ..... stralcio - Completamento intervento opere n° ..... e n° .....

1. Stato di Avanzamento Lavori n. .... per lavori al 6.8.2016
2. Stato di Avanzamento Lavori n. .... per lavori al 6.8.2017
3. Stato di Avanzamento Lavori n. .... per lavori al 6.10.2017
4. Certificato di ultimazione dei lavori

B. Appalto n. .... - Contratto rep. .... del 08.08.2014 - Lavori di adeguamento sismico e strutturale del viadotto .....

1. Stato di Avanzamento Lavori n. .... per lavori al 25.8.2016
2. Stato di Avanzamento Lavori n. .... per lavori al 25.8.2017
3. Stato di Avanzamento Lavori n. .... per lavori al 25.10.2017
4. Verbale di constatazione dello stato dei lavori del 11.07.2016
5. Certificato di ultimazione dei lavori

La resistente, con nota prot. .... del 4.1.2018 negava l'accesso agli atti, rilevando che nell'istanza presentata non era indicata la situazione giuridicamente tutelata.

Il 4.1.2018 l'istante rinnovava la propria richiesta rappresentando di aver svolto l'attività di Direttore dei Lavori relativamente ai lavori sopra indicati e per i quali era in corso tra il ..... e la ..... S.p.A un giudizio civile.

L'11.1.2018 la società Tangenziale di ..... s.p.a. invitava la ..... S.p.A., in qualità di controinteressata ai sensi dell'art 22 1. n.241 del 1990, a formulare nel termine di 10 giorni un'eventuale motivata opposizione all'istanza; termine che scadeva senza alcuna opposizione e senza che la resistente si fosse pronunciata sull'istanza di accesso.

In ragione del silenzio opposto, parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'8.3.2018 questa Commissione dichiarava il ricorso inammissibile, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla ..... S.p.a., quale controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

Il ..... adiva nuovamente la Commissione, instando per la revocazione della decisione resa in data 17 marzo u.s., deducendo che il ricorso era stato notificato alla casella di posta elettronica della controinteressata e produceva documentazione attestante la ricevuta di avvenuta consegna alla controinteressata dell'11.1.2018.

## DIRITTO

La Commissione richiama sulla possibilità di esercitare, nei confronti del controinteressato, il diritto di accesso anche in via telematica, i principi sanciti dal "codice dell'amministrazione digitale" di cui al d.lgs. 82/2005 (sul punto cfr. parere espresso dalla Scrivente nella seduta del 14 giugno 2012).

Nella fattispecie in esame, la Commissione rileva, però, che non è stata data la prova dell'avvenuta notifica telematica alla controinteressata del ricorso proposto alla Commissione ex art. 25 l. 241/90, in quanto la ricevuta di avvenuta consegna prodotta anche in sede di revocazione è antecedente rispetto alla proposizione del ricorso, atteso che la ricevuta di avvenuta consegna è datata 11 gennaio 2018, mentre il ricorso a questa Commissione è stato presentato in data successiva, ossia il 14 febbraio 2018.

Pertanto non essendo stata fornita la prova della notifica alla controinteressata del ricorso proposto alla Commissione, non sussiste alcun vizio revocatorio.

## PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso per revocazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Tangenziale di ..... S.p.A.

FATTO

Il 7.12.2017 l'Ing. .... inoltrava alla Tangenziale di ..... S.p.A. richiesta di accesso ai seguenti atti:

A. Appalto n. .... - Contratto rep. .... del 21.03.2013 - Lavori di adeguamento alla nuova normativa sismica e di riqualificazione statica del viadotto “.....”, opera n° .... posta al Km ..... della Tangenziale di ....., ivi comprese le rampe di ingresso e di uscita dello svincolo “.....” - ..... stralcio - Completamento intervento opere n° ..... e n° .....

1. Stato di Avanzamento Lavori n. .... per lavori al 06.08.2016
2. Stato di Avanzamento Lavori n. .... per lavori al 06.08.2017
3. Stato di Avanzamento Lavori n. .... per lavori al 06.10.2017
4. Certificato di ultimazione dei lavori

B. Appalto n. .... - Contratto rep. .... del 08.08.2014 - Lavori di adeguamento sismico e strutturale del viadotto .....

1. Stato di Avanzamento Lavori n. .... per lavori al 25.08.2016
2. Stato di Avanzamento Lavori n. .... per lavori al 25.08.2017
3. Stato di Avanzamento Lavori n. .... per lavori al 25.10.2017
4. Verbale di constatazione dello stato dei lavori del 11.07.2016
5. Certificato di ultimazione dei lavori.

Il 4.1.2018 la Tangenziale di ..... S.p.A. negava l'accesso agli atti sul presupposto che l'incarico di Direzione Lavori era stato conferito alla ..... ed eseguita dall'istante in vece e per conto della ..... con termine il 14.09.2016; la motivazione per la richiesta di accesso agli atti non evidenziava quale fosse la situazione giuridicamente tutelabile così da non consentire alcuna valutazione in merito alla pertinenza della richiesta.

Il 4.1.2018 l'istante rinnovava la propria richiesta rappresentando di aver svolto l'attività di Direttore dei Lavori relativamente ai lavori sopra indicati e per i quali era in corso tra il ..... e la ..... S.p.A. un giudizio civile.

L'11.1.2018 la società Tangenziale di ..... s.p.a. invitava la ..... S.p.A., in qualità di controinteressata ai sensi dell'art 22 1. n.241 del 1990, a formulare nel termine di 10 giorni un'eventuale motivata opposizione all'istanza; termine che scadeva senza alcuna opposizione e senza che la resistente si fosse pronunciata sull'istanza di accesso.

In ragione del silenzio opposto, parte ricorrente adiva il 14.3.2018 e successivamente il 18.3.2018 e il 19.3.2018 la Commissione, affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

## DIRITTO

In via preliminare la Commissione rileva che le richieste di riesame avanzate dalla stessa parte ricorrente rispettivamente il 14/3/2018, il 18/3/2018 e il 19/3/2018 afferiscono ad identica istanza di accesso e, per evidente connessione oggettiva tra le tre impugnative, devono essere trattate congiuntamente.

Va pertanto preliminarmente disposta la riunione dei tre ricorsi, per motivi di connessione oggettiva, trattandosi di riesami proposti dalla stessa parte ricorrente relativi alla medesima vicenda.

La Commissione osserva che sull'istanza di accesso del 7/12/2017 si è già espressa con decisione di inammissibilità in data 8 marzo 2018.

Pertanto, i presenti ricorsi appaiono inammissibili per il principio del ne bis in idem.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, preliminarmente riuniti i ricorsi per connessione oggettiva, li dichiara inammissibili.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Tangenziale di ..... S.p.a.

#### FATTO

Il 15.2.2018 l'Ing. .... inoltrava alla Tangenziale di ..... S.p.A. richiesta di accesso ai seguenti atti:

- Appalto n. .... - Contratto rep. .... del 21.03.2013 - Lavori di adeguamento alla nuova normativa sismica e di riqualificazione statica del viadotto “.....”, opera n° ..... posta al Km ..... della Tangenziale di ....., ivi comprese le rampe di ingresso e di uscita dello svincolo “.....” - ..... stralcio - Completamento intervento opere n° ..... e n° .....
- atto dispositivo o ordine di servizio con il quale la stazione appaltante ha disposto l'esecuzione del piano di sicurezza e coordinamento addendum redatto dal coordinatore per la sicurezza.

In ragione del silenzio rigetto opposto dall'Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

#### DIRITTO

Il ricorso alla Commissione non reca la sottoscrizione del ricorrente, né è stata fornita prova che l'istanza di accesso sia stata ricevuta dall'Amministrazione resistente, non essendo stata prodotta la ricevuta dell'avvenuta accettazione e consegna della pec.

Sul punto la Commissione osserva che l'art. 9, comma 1 bis, della L. 21/01/1994, n. 53, aggiunto dall'art. 16-quater, comma 1, lett. i), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), L. 24 dicembre 2012, n. 228 prescrive il deposito della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna della pec.

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile in considerazione dell'insanabile incompletezza del medesimo.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di ..... (.....)

## FATTO

Il 3.2.2018 ..... presentava all'Ufficio Anagrafe e Stato Civile Elettorale del Comune di ..... (.....) istanza di accesso ed estrazione copia dei seguenti atti amministrativi *“documentazione posta a fondamento, che giustifichi la dicitura contenuta nell'Estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio, emesso il 19/10/2017: "ANNOTAZIONI: In data 29.10.1996 ..... ha presentato al Tribunale di ..... ricorso per la separazione giudiziale”*.

L'Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Perveniva nota con la quale il Sindaco del Comune di ..... comunicava di aver dato la disponibilità all'accesso alla documentazione richiesta dalla ricorrente.

## DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione ....., affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

La Commissione, preso atto della nota dell'amministrazione pervenuta il 23 marzo u.s. e di cui alle premesse in fatto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** ....., in proprio e nella qualità di Consigliere comunale del ..... e Presidente della ..... Commissione “.....”

contro

**Amministrazioni resistenti:** ARPA- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell'..... e Prefettura di .....

## FATTO

Il 2.1.2018 ....., in proprio e nella qualità di Consigliere comunale del ..... e Presidente della ..... Commissione “.....”, presentava alle Amministrazioni resistenti istanza di accesso ed estrazione copia della seguente documentazione:

- verbali di prelievo, rapporti di prova dei campionamenti e risultati per tutte le analisi disposte - effettuate ed in corso di definizione - come indicate nella nota informativa dell'Area Dipartimentale ..... Nord, Distretto di ..... - ..... del 21/12/2017 od altri previsti da ulteriori disposizioni di legge e/o di regolamenti;
- corrispondenza scambiata tra ARPA (in particolare per quanto disposto dalle "Linee guida in materia di bonifica di siti inquinati" della Regione .....) e il Comune di ..... ed eventuali altri Enti interessati, per l'insediamento della soc. .... di ..... nel deposito di stoccaggio di vinacce in loc. zona industriale ..... di .....

Con provvedimento del 5.1.2018 l'Amministrazione resistente rappresentava all'istante che per i documenti richiesti, oggetto di comunicazione all'Autorità Giudiziaria, vi era l'obbligo di differire l'accesso ai sensi dell'art. 329 c.p.p. in quanto atti afferenti ad un'indagine penale.

A seguito di tale provvedimento, il 10.1.2018, l'istante chiedeva all'Amministrazione di riesaminare la propria istanza evocando i principi posti a fondamento del diritto di accesso e la circostanza che il richiamo all'art. 329 c.p.p. avrebbe al più giustificato un diniego del suddetto diritto e non un suo differimento e, comunque, imposto all'Amministrazione di verificare se fosse possibile consentire la visione di parte degli atti afferenti alla vicenda che aveva dato origine al procedimento penale. In ragione del provvedimento di differimento opposto dall'Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

La Commissione nella seduta del 16 febbraio 2018 rilevava, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un'Agenzia Regionale, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti

degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali o regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente.

La Commissione rilevava che la trasmissione di atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ..... non implicava che detta documentazione fosse coperta da segreto d'indagine e pertanto invitava l'Arpa ..... a provvedere, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, a trasmettere l'istanza di accesso della ricorrente alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di ....., affinché si pronunciasse sulla circostanza se gli atti in questione fossero o meno coperti da segreto d'indagine, interrompendo, nelle more dell'espletamento di tale incombenza i termini di legge sono interrotti.

Perveniva memoria della ..... che insisteva nell'accoglimento del ricorso.

Perveniva altresì comunicazione della Procura della Repubblica di ..... del 13/3/2018 che recita testualmente *“allo stato persiste il segreto istruttorio”*.

#### DIRITTO

Avendo l'Amministrazione dedotto che la documentazione è stata trasmessa all'Autorità giudiziaria ed essendosi quest'ultima pronunciata sull'esistenza di ragioni di segretezza idonee a negare l'accesso ai sensi dell'art. 329 c.p.p., la Commissione non può che rigettare l'istanza di accesso.

#### PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** INAIL – Direzione Territoriale di ..... – Sede di .....

## FATTO

Con ricorso del 18.3.2018 presentato al difensore civico della Regione ....., ....., essendo imputato per il reato ex art. 612 bis c.p., impugnava il diniego all'accesso agli atti a lui opposto il 13.3.2018 dall'INAIL – Sede di ....., a seguito di istanza di accesso agli atti presentata l'8.1.2018, con cui chiedeva:

- a) la comunicazione della nomina degli RLS a far data dal 2009 ad oggi relativa alle sedi di Casa ..... - ....., Casa ....., ..... ....., Comunità il .....
- b) sempre per lo stesso periodo e le stesse sedi tutte le denunce di infortunio pervenute;
- c) le comunicazioni obbligatorie a medico competente ai sensi del d.lg. n. 81/2008.

L'Inail con un primo provvedimento del 6 febbraio 2018 rigettava la richiesta di accesso di cui alle precedenti lettere b) e c) in quanto non era stato comprovato l'interesse giuridico meritevole di tutela e in quanto trattavasi di documentazione che contiene dati sensibili di terzi ed accoglieva la richiesta sub a); documenti che avrebbe inoltrato non appena pervenuti.

Il 13 marzo 2018 rigettava anche la richiesta sub a) perché i dati relativi ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non rispondono alla definizione di documento amministrativo.

Il difensore civico trasmetteva per competenza il ricorso alla Commissione.

## DIRITTO

Il ricorso è fondato quanto alla comunicazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

La Commissione, rileva in proposito che ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 i datori di lavoro devono *“aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati”*.

Pertanto trattasi di atti aventi forma di documento amministrativo, ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge n. 241/1990.

Il ricorso è inammissibile quanto alla restante documentazione, relativa a denunce di infortunio e a comunicazioni obbligatorie al medico, difettando la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed

attuale all'accesso richiesto: esso non può dirsi esistente per il solo fatto di essere imputato in un procedimento penale. La finalità dell'istanza di accesso presentata appare, infatti, meramente esplorativa e non già strumentale alla tutela di una situazione giuridica collegata alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso nei sensi di cui in motivazione, e lo accoglie nel resto, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** ....., nella qualità .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Carabinieri per la tutela della salute - N.A.S – .....

## FATTO

Il 10.2.2018 e il 13.2.2018 ....., in qualità di legale rappresentante di Panificio ..... srl, con sede in ....., chiedeva con tre distinte istanze di accesso di prendere visione e/o di estrarre copia della seguente documentazione:

denunce/esposti/segnalazioni che hanno dato luogo al verbale di ispezione igienico sanitaria 9.11.2016 presso i punti vendita a marchio “.....”, siti in ..... viale ..... n. .... / ..... e via ..... n. .... /r e in ....., via ..... n. ....

L’istante motivava tale richiesta con la necessità “*di tutela dell’azienda da condotte di intralcio/atti emulativi/concorrenza da parte di terzi?*”.

Il 20.2.2018 la resistente negava l’accesso in relazione alle istanze di accesso presentate il 10/2/2018 in quanto “*i documenti richiesti sono atti giudiziari e non documenti amministrativi?*”.

In relazione all’istanza di accesso del 10/2/2018 si deduceva che “dovrà essere definita entro 30 giorni”.

Il ricorrente con ricorso del 26/2/2018 censura il diniego opposto rilevando che gli atti richiesti, come eventuali esposti, non hanno natura giudiziaria e non risulta allo stato alcuna iscrizione in qualità di indagato a carico del ..... e, dunque, difetterebbero i presupposti di cui all’art. 329 c.p.p..

E’ pervenuta memoria dell’Amministrazione resistente, che faceva presente che l’esito degli accertamenti eseguiti era stato comunicato alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di .....

## DIRITTO

La Commissione rileva che la trasmissione di atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ..... non implica che detta documentazione sia coperta da segreto d’indagine.

Pertanto, la Commissione rileva che il Comando Carabinieri per la tutela della salute - N.A.S – ..... dovrà provvedere, a norma dell’art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, a trasmettere le tre istanze di accesso dell’istante alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di ....., affinché si pronunci sulla circostanza se gli atti in questione siano o meno coperti da segreto d’indagine.

Nelle more dell’espletamento di tale incumbente i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita il Comando Carabinieri per la tutela della salute - N.A.S – ..... a provvedere all'espletamento dell'incombente di cui in motivazione, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Comprensivo “.....” di ..... (.....)

## FATTO

Il 31.1.2018 ....., nella sua qualità di docente a tempo indeterminato presso l'Istituto resistente, presentava istanza di accesso ed estrazione copia della seguente documentazione:

1. verbale del “collegio docenti del 15.11.2017 delibera n. ....”
2. verbale delle “riunioni di staff e consigli di classe nel mese di ottobre alla presenza dei rappresentanti di classe”
3. “orario definitivo dei docenti della scuola secondaria”.

La suddetta istanza era motivata dall'esigenza di verificare se in tali documenti vi fosse prescritto l'obbligo di reperibilità presso la scuola in occasione del ricevimento dei genitori, pur in mancanza di loro prenotazioni, essendo stata alla ricorrente inflitta una nota di demerito il 5.12.2017 dalla Dirigente Scolastica per una sua presunta assenza all'ora di ricevimento delle famiglie.

L'interesse della ..... era determinato dal fatto che ella riteneva non sussistere tale obbligo non essendo previsto dal C.C.N.L. ed essendo in uso la prassi presso il suddetto Istituto scolastico secondo la quale nell'ora aggiuntiva di ricevimento delle famiglie non è obbligatoria la reperibilità del personale docente, in assenza di richieste di colloqui da parte dei genitori degli alunni.

Il 22.2.2018 l'Amministrazione resistente, da un lato, negava l'accesso ai verbali indicati al punto 2 dell'istanza di accesso, in quanto ritenuto preordinato ad un controllo generalizzato dell'operato della P.A. e afferente ad atti non necessari ad una eventuale azione giudiziale, dall'altro, ammetteva per i restanti atti l'accesso richiesto.

La ricorrente lamenta che, seppure l'accesso agli atti era stato richiesto in forma digitale, le era stato riconosciuto solo parzialmente previo pagamento dell'imposta di bollo e soltanto mediante accesso agli Uffici in determinate fasce orarie e che, il diniego opposto era illegittimo in quanto non spetta all'Amministrazione valutare l'eventuale pertinenza degli atti richiesti ai fini di una eventuale azione giudiziaria e risultando l'indicazione dei documenti tale da non essere intesa come un accesso ad una serie indeterminata di atti.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione.

## DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento quanto alla mancata ostensione del verbale delle “riunioni di staff e consigli di classe nel mese di ottobre alla presenza dei rappresentanti di classe”.

Con riferimento all’interesse all’accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione del fatto che l’accedente è stata destinataria di una nota di demerito.

Viene, in primo luogo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell’art. 24 L. 241/1990 l’accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

La giurisprudenza è ferma nel ritenere che il controllo che l’amministrazione deve effettuare al fine della verifica dell’ostensibilità degli atti per la tutela giurisdizionale o per la cura di posizioni soggettive debba essere meramente estrinseco; infatti, tra le tante, il Consiglio di Stato, Sez. V, 30/08/2013, n. 4321 ha affermato che *"Il limite di valutazione della P.A. sulla sussistenza di un interesse concreto, attuale e differenziato all’accesso agli atti della P.A. (che è pure il requisito di ammissibilità della relativa azione) si sostanzia nel solo giudizio estrinseco sull’esistenza di un legittimo e differenziato bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti"*, senza che l’amministrazione possa scendere nella valutazione intrinseca della effettiva utilità ai fini difensivi della documentazione richiesta.

Non risulta pertinente, a giudizio di questa Commissione, l’obiezione di parte resistente secondo cui la richiesta di accedere alla documentazione di cui al punto 2) configurerebbe un tentativo di controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione, atteso che la qualificazione di parte procedimentale della posizione del richiedente esclude in radice tale possibilità (sul punto cfr. Cons. Stato Sez. IV, Sent., 26/08/2014, n. 4286).

Quanto al mancato invio della documentazione tramite pec, la Commissione osserva che la richiesta di invio telematico è legittima, ma che deve essere in ogni caso corrisposto il pagamento.

L’art. 7, comma 6, del DPR 184/2006 prescrive che “In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell’articolo 25 della legge secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell’interessato, le copie possono essere autenticate.”

L'art. 25 della l. 241/90 stabilisce, a propria volta, che il “rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.”

Pertanto, possono essere fissati i costi di riproduzione per ciascuna copia degli atti richiesti, in attuazione degli artt. 5 e 6 del DPR 352/92.

Anche i diritti di ricerca e visura possono essere richiesti in quanto, secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S., Sez. V 25 ottobre 1999, n. 1709), per “costo” non deve intendersi solo quello di riproduzione del documento, ma anche tutti gli altri costi sostenuti (quali ad esempio quelli concernenti la ricerca dei documenti). Tuttavia tale importo, non predeterminabile ma oggetto di valutazione, deve essere equo e non esoso, per non costituire un limite all'esercizio del diritto di accesso con conseguente illegittimità.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione, rigettandolo per il resto.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di .....

#### FATTO

Il 18.1.2018 ..... presentava al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di ..... richiesta di intervento con la quale rappresentava un potenziale pericolo derivante dalla presenza di materiali combustibili vicino alla propria abitazione.

L'Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto il ricorrente ha adito la Commissione.

Il 19.3.2018 è pervenuta nota Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di ..... e .....

#### DIRITTO

La Commissione rileva l'inammissibilità del gravame.

L'odierno ricorrente si riferisce nel ricorso ad un'istanza di accesso, ma invero la richiesta di intervento allegata al ricorso non presenta i caratteri di una domanda ostensiva, contenendo tutta una serie di richieste senza indicazione di documenti cui accedere.

#### PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria + altri

#### FATTO

Il Sig. ....., assistente del Corpo della Polizia Penitenziaria, si è rivolto alla Commissione, con atto del seguente testuale tenore:

*“Il sottoscritto ..... nato a ..... (.....) il ..... residente a ..... nella Via ..... nr. ...., ....., professione, Assistente Capo del Corpo della Polizia Penitenziaria assegnato ai sensi della L.104 presso l'Istituto Minorile di ..... con nota del 09.02.2018 prot. nr. .... il direttore Generale dott. .... del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria risponde (all.1) "quando in realtà la richiesta di accesso agli atti era stata indirizzata al dott. ....", negando gli atti richiesti nell'istanza in Vostro possesso. Considerato che in data 19.02.2018 lo scrivente risponde alla nota del dirigente sopra appena citata”* conclude chiedendo l'intervento della Commissione.

Al ricorso ha allegato la nota inoltrata in data 19/2/2018 all'Amministrazione e nella quale contesta in parte le determinazioni assunte, riservandosi alcune contestazioni che non risultano, tuttavia, esplicitate nel ricorso alla Commissione.

Nella seduta del 9 marzo 2018 la Commissione emanava un'ordinanza istruttoria invitando il ricorrente a trasmettere copia dell'originaria istanza di accesso, che non risultava confluita nel presente procedimento ed a chiarire le ragioni di contestazione alla nota del 9.2.2018 dell'Amministrazione, specificando, altresì, in relazione a quali specifici atti e documenti mantenesse un interesse all'accesso, non apparendo sufficiente a tal fine, l'allegazione della nota di riscontro inviata direttamente all'Amministrazione prima della proposizione del ricorso in questa sede.

Lo stesso ricorrente, aveva, in precedenza presentato alla casa Circondariale ..... di ....., in data 30/12/2017 un'istanza di accesso che si conclude con la richiesta di documenti ed informazioni (suddivisi nelle lettere da “a” a “f”) alla quale l'Amministrazione aveva dato riscontro, con nota del 5/1/2018 rilevando che il doc. sub “a” (nota dirigenziale vol. .... n. ....) era disponibile con l'allegata trascrizione leggibile, mentre gli altri documenti o informazioni avrebbero dovuto essere richiesti al Ministero della Giustizia – D.A.P..

A tale nota l'istante aveva replicato rilevando di avere diritto ad avere i documenti e le informazioni dalla Casa Circondariale che, a sua volta, con nota del 9/1/2018 aveva ribadito la propria posizione.

Avverso il provvedimento di rigetto parziale della sua istanza di accesso il ricorrente aveva adito la Commissione in data 10/1/2018, affinché riesaminasse il caso ed assumesse le conseguenti determinazioni.

Nella seduta del 16 febbraio 2018 la Commissione, riservata ogni valutazione sulla ammissibilità del ricorso, invitava la Casa Circondariale – che aveva dedotto di non essere in possesso delle informazioni e dei documenti richiesti - a trasmettere, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, l'istanza di accesso della ricorrente all'Ufficio del Ministero (D.A.P.) indicato come competente, affinché quest'ultimo si potesse pronunciare sull'istanza.

Il ricorrente, con nota del 25/3/2018 ha fornito i chiarimenti richiesti dalla Commissione nell'ordinanza sopra citata. L'Amministrazione centrale ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto l'istanza di accesso era sostanzialmente diretta ad un non consentito controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione, la quale, deduce di avere, peraltro, favorevolmente accolto un'istanza presentata ai sensi della legge 104/1992 di avvicinamento presso il luogo di residenza.

## DIRITTO

La Commissione dispone preliminarmente la riunione de ricorsi citati in premessa, per connessione oggettiva e per continenza, rilevando che l'istanza di accesso rivolta agli Uffici del Ministero della Giustizia è più ampia e dettagliata ed idonea ad assorbire quella rivolta dalla Casa Circondariale, la quale è stata, peraltro invitata a trasmettere l'istanza presso gli Uffici del Ministero per il seguito di competenza.

Ciò premesso, il ricorso è parzialmente fondato.

La Commissione ritiene che il ricorrente abbia congruamente rappresentato il proprio interesse differenziato all'accesso che riposa nella necessità di poter vagliare la legittimità dei provvedimenti dell'Amministrazione resi nell'ambito delle richieste di distacco ed assegnazione della sede di servizio, anche in relazione alla richiesta dei benefici di cui alla legge 104/1992, attesa la necessità di assistenza ad un parente disabile.

Sotto tale profilo rileva anche l'interesse all'accesso agli atti relativi alla pianta organica e dalle assegnazioni disposte nella sede a cui il ricorrente aspirava, venendo in rilievo da un lato il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990 dall'altro l'interesse di tipo difensivo dedotto, tutelato ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990, che può consistere anche nella contestazione in giudizio dei provvedimenti di organizzazione e di gestione del personale da parte dell'Amministrazione.

Per quanto sopra il ricorso merita accoglimento in relazione ai punti indicati alle lettere b, c, e, f, g, i, j, di cui alla nota di chiarimenti del 25/3/2018 inviata dal ricorrente alla Commissione, alla quale si fa rinvio e che la Segreteria è invitata a trasmettere all'Amministrazione unitamente alla presente decisione.

In relazione a tali documenti (afferenti a piante organiche, distacchi, trasferimenti etc.), la Commissione precisa che la richiesta di accesso potrà essere soddisfatta qualora si tratti di documenti materialmente esistenti, non essendo l'Amministrazione tenuta ad elaborare dati per soddisfare una richiesta di accesso, alla luce di quanto previsto dell'art. 2, comma 2, ultima parte del D.P.R. 184/2006 in base al quale *"La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso"*.

Il ricorso appare, invece inammissibile in relazione ai rimanenti punti indicati nella sopra citata nota di chiarimento del ricorrente, in quanto, su tali aspetti, l'istanza di accesso è finalizzata ad una richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006. Non è, infatti, la sede dell'accesso quella idonea a richiedere spiegazione o motivazioni di chiarimento in ordine ad atti o provvedimenti resi dell'Amministrazione.

PQM

La Commissione accoglie in parte il ricorso, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria + altri

#### FATTO

Il Sig. ....., assistente del Corpo della Polizia Penitenziaria, si è rivolto alla Commissione, con atto del seguente testuale tenore:

*“Il sottoscritto ..... nato a ..... (.....) il 28.07.1970 residente a ..... nella Via ..... nr. ...., ....., professione, Assistente Capo del Corpo della Polizia Penitenziaria assegnato ai sensi della L.104 presso l'Istituto Minorile di ..... con nota del 09.02.2018 prot. nr. .... il direttore Generale dott. .... del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria risponde (all.1) "quando in realtà la richiesta di accesso agli atti era stata indirizzata al dott. ....", negando gli atti richiesti nell'istanza in Vostro possesso. Considerato che in data 19.02.2018 lo scrivente risponde alla nota del dirigente sopra appena citata”* conclude chiedendo l'intervento della Commissione.

Al ricorso ha allegato la nota inoltrata in data 19/2/2018 all'Amministrazione e nella quale contesta in parte le determinazioni assunte, riservandosi alcune contestazioni che non risultano, tuttavia, esplicitate nel ricorso alla Commissione.

Nella seduta del 9 marzo 2018 la Commissione emanava un'ordinanza istruttoria invitando il ricorrente a trasmettere copia dell'originaria istanza di accesso, che non risultava confluita nel presente procedimento ed a chiarire le ragioni di contestazione alla nota del 9.2.2018 dell'Amministrazione, specificando, altresì, in relazione a quali specifici atti e documenti mantenesse un interesse all'accesso, non apparendo sufficiente a tal fine, l'allegazione della nota di riscontro inviata direttamente all'Amministrazione prima della proposizione del ricorso in questa sede.

Lo stesso ricorrente, aveva, in precedenza presentato alla casa Circondariale ..... di ....., in data 30/12/2017 un'istanza di accesso che si conclude con la richiesta di documenti ed informazioni (suddivisi nelle lettere da “a” a “f”) alla quale l'Amministrazione aveva dato riscontro, con nota del 5/1/2018 rilevando che il doc. sub “a” (nota dirigenziale vol. .... n. ....) era disponibile con l'allegata trascrizione leggibile, mentre gli altri documenti o informazioni avrebbero dovuto essere richiesti al Ministero della Giustizia – D.A.P..

A tale nota l'istante aveva replicato rilevando di avere diritto ad avere i documenti e le informazioni dalla Casa Circondariale che, a sua volta, con nota del 9/1/2018 aveva ribadito la propria posizione.

Avverso il provvedimento di rigetto parziale della sua istanza di accesso il ricorrente aveva adito la Commissione in data 10/1/2018, affinché riesaminasse il caso ed assumesse le conseguenti determinazioni.

Nella seduta del 16 febbraio 2018 la Commissione, riservata ogni valutazione sulla ammissibilità del ricorso, invitava la Casa Circondariale – che aveva dedotto di non essere in possesso delle informazioni e dei documenti richiesti - a trasmettere, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, l'istanza di accesso della ricorrente all'Ufficio del Ministero (D.A.P.) indicato come competente, affinché quest'ultimo si potesse pronunciare sull'istanza.

Il ricorrente, con nota del 25/3/2018 ha fornito i chiarimenti richiesti dalla Commissione nell'ordinanza sopra citata. L'Amministrazione centrale ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto l'istanza di accesso era sostanzialmente diretta ad un non consentito controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione, la quale, deduce di avere, peraltro, favorevolmente accolto un'istanza presentata ai sensi della legge 104/1992 di avvicinamento presso il luogo di residenza.

## DIRITTO

La Commissione dispone preliminarmente la riunione de ricorsi citati in premessa, per connessione oggettiva e per continenza, rilevando che l'istanza di accesso rivolta agli Uffici del Ministero della Giustizia è più ampia e dettagliata ed idonea ad assorbire quella rivolta dalla Casa Circondariale, la quale è stata, peraltro invitata a trasmettere l'istanza presso gli Uffici del Ministero per il seguito di competenza.

Ciò premesso, il ricorso è parzialmente fondato.

La Commissione ritiene che il ricorrente abbia congruamente rappresentato il proprio interesse differenziato all'accesso che riposa nella necessità di poter vagliare la legittimità dei provvedimenti dell'Amministrazione resi nell'ambito delle richieste di distacco ed assegnazione della sede di servizio, anche in relazione alla richiesta dei benefici di cui alla legge 104/1992, attesa la necessità di assistenza ad un parente disabile.

Sotto tale profilo rileva anche l'interesse all'accesso agli atti relativi alla pianta organica e dalle assegnazioni disposte nella sede a cui il ricorrente aspirava, venendo in rilievo da un lato il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990 dall'altro l'interesse di tipo difensivo dedotto, tutelato ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990, che può consistere anche nella contestazione in giudizio dei provvedimenti di organizzazione e di gestione del personale da parte dell'Amministrazione.

Per quanto sopra il ricorso merita accoglimento in relazione ai punti indicati alle lettere b, c, e, f, g, i, j, di cui alla nota di chiarimenti del 25/3/2018 inviata dal ricorrente alla Commissione, alla quale si fa rinvio e che la Segreteria è invitata a trasmettere all'Amministrazione unitamente alla presente decisione.

In relazione a tali documenti (afferenti a piante organiche, distacchi, trasferimenti etc.), la Commissione precisa che la richiesta di accesso potrà essere soddisfatta qualora si tratti di documenti materialmente esistenti, non essendo l'Amministrazione tenuta ad elaborare dati per soddisfare una richiesta di accesso, alla luce di quanto previsto dell'art. 2, comma 2, ultima parte del D.P.R. 184/2006 in base al quale *“La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso”*.

Il ricorso appare, invece inammissibile in relazione ai rimanenti punti indicati nella sopra citata nota di chiarimento del ricorrente, in quanto, su tali aspetti, l'istanza di accesso è finalizzata ad una richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006. Non è, infatti, la sede dell'accesso quella idonea a richiedere spiegazione o motivazioni di chiarimento in ordine ad atti o provvedimenti resi dell'Amministrazione.

PQM

La Commissione accoglie in parte il ricorso, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

## FATTO

Il Sig. ....., assistente del Corpo della Polizia Penitenziaria, ha presentato un'istanza di accesso in data 4/2/2018 ad una serie di dati e documenti riguardanti la procedura di mobilità che lo ha interessato.

L'Amministrazione ha tempestivamente riscontrato l'istanza fornendo una serie di chiarimenti e mettendo a disposizione la documentazione presso i propri Uffici.

L'istante ha, poi, presentato una nuova istanza con la quale ha manifestato l'impossibilità, per ragioni logistiche ed economiche, di recarsi presso gli Uffici dell'Amministrazione centrale ed ha ribadito la richiesta di accesso a due documenti (la decisione del suo ricorso del 9/8/2016 e la graduatoria definitiva dell'ultimo trasferimento nazionale).

Deducendo la formazione del silenzio rigetto su tale ultima istanza il Sig. .... adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota, diretta anche al ricorrente, in cui fornisce ulteriori chiarimenti sulla vicenda a monte dell'istanza di accesso ribadendo che la richiesta di accesso è stata, a suo tempo, tempestivamente riscontrata ed accolta.

## DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso improcedibile per cessata materia del contendere, atteso che l'Amministrazione ha accolto l'istanza del ricorrente ed ha messo a disposizione la documentazione richiesta, da poter estrarre presso gli Uffici dell'Amministrazione stessa.

La Commissione evidenzia, inoltre, che, alla luce dell'art. 13 del D.P.R. 184/2006, in base al quale *“Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, assicurano che il diritto d'accesso possa essere esercitato anche in via telematica”*, tenuto conto che le parti hanno interloquito a mezzo PEC nell'ambito del procedimento e che i documenti da ostendere non sembrano particolarmente voluminosi, l'accesso potrà essere anche consentito direttamente in via telematica attraverso la

trasmissione via PEC degli atti, evitando così che l'istante sia costretto a recarsi presso gli Ufficio dell'Amministrazione, distanti dalla sua residenza.

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di richiedere la previa corresponsione dei diritti di ricerca e copia, se previsti, prima dell'invio degli atti.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Autorità Garante per la protezione dei dati personali

## FATTO

Il Sig. .... ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione nell'ambito di un procedimento davanti all'Autorità che lo ha visto contrapposto alla ..... S.p.A. (fascicolo .....), nonché copia della lettera della controinteressata citata nella nota dell'Autorità del 23/10/2013 con cui era stata accolta una sua precedente istanza di accesso.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza di accesso ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti, non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, senza svolger alcuna considerazione sul merito dello stesso.

## DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse nelle numerose precedenti decisioni su analoga questione).

Nel merito il ricorso va accolto atteso che l'istanza di accesso riguarda da un lato gli allegati ad una nota prodotta dalla sua controparte in quel procedimento e dell'altro la nota della medesima controinteressata menzionata dall'Autorità nella nota del 23/10/2013 con cui era stata accolta una precedente istanza di accesso del ricorrente.

Viene in rilievo, a tale riguardo, il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte dei procedimenti in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura di .....

#### FATTO

Il 23 gennaio 2018 il cittadino tunisino ..... ha presentato alla Prefettura di ..... un'istanza di accesso agli atti del procedimento concernente un'istanza da lui presentata il 21 dicembre 2015 per l'ottenimento della cittadinanza italiana.

Deducendo che a fronte di tale istanza vi era stato un silenzio rigetto, con ricorso (tempestivamente) presentato il 26 marzo 2018 l'..... ha adito questa Commissione.

Con nota del 5 aprile 2018 la Prefettura ha evidenziato che, in conseguenza di tale ricorso, il 29 marzo 2018 aveva formalmente invitato il difensore dell'..... "... a prender visione degli atti ..." presso la Prefettura stessa.

#### DIRITTO

Esattamente nella nota inviata dalla Prefettura all'....., presso il suo difensore, il 28 marzo scorso viene consentito di "... prendere visione ed eventualmente estrarre copia degli atti richiesti ...". Tale disponibilità appare dunque sufficiente a far cessare, all'attualità, la materia del contendere: con conseguente improcedibilità dell'odierno ricorso.

#### PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso, per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di .....

#### FATTO

In riferimento ad un giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposto nel 2011 dinanzi al tribunale di ..... tra ..... e ..... ed alla connessa domanda di determinazione di un assegno di mantenimento formulata dall'..... stesso contro la ....., con istanza pervenuta il 19 ottobre 2017 all'ufficio di ..... dell'Agenzia delle Entrate l'..... ha chiesto l'accesso alle dichiarazioni dei redditi, alle certificazioni uniche ed ai modelli 770 presentati per gli anni d'imposta dal 2013 al 2016 dalla ..... del cui avvenuto decesso, il 18 giugno 2017, l'istante medesimo dava atto.

Lamentando che a fronte di tale istanza vi fosse stato un silenzio rigetto dell'Amministrazione, con ricorso presentato il 18 dicembre 2017 l'..... ha adito questa Commissione.

Con nota del 28 marzo 2018 l'ufficio di ..... ha ammesso che, pur dopo l'inutile decorso del termine di dieci giorni dalla notizia che esso aveva dato agli eredi della ..... riguardo all'istanza di accesso agli atti in argomento, aveva omesso di evadere quest'ultima. Nondimeno ha evidenziato di aver preso contatto con il difensore dell'....., al fine di un pieno soddisfacimento dell'istanza medesima.

#### DIRITTO

La piena disponibilità all'accesso manifestata dall'Amministrazione nei confronti dell'odierno ricorrente appare sufficiente a far cessare, all'attualità, la materia del contendere: con conseguente improcedibilità del ricorso.

#### PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso, per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno

#### FATTO

Il cittadino albanese ..... ha dedotto di aver inviato al Ministero dell'Interno una diffida ad adempiere, pervenuta il 17 novembre 2015, contenente anche un'istanza di accesso agli atti del procedimento per ottenere la cittadinanza italiana, iniziato a seguito di istanza da lui presentata alla Prefettura di ..... il 29 settembre 2015.

Lamentando la formazione del silenzio rigetto su tale istanza di accesso, il 23 marzo 2018 il ..... ha adito questa Commissione.

#### DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Dichiaratamente l'istanza di accesso menzionata dal ricorrente, neppure da lui allegata al ricorso, risale al 17 novembre 2015. Pertanto, decorsi trenta giorni da tale data, su di essa si è formato il silenzio rigetto ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990; mentre il ricorso a questa Commissione è stato presentato, il 23 marzo 2018, allorquando era già ampiamente decorso il termine di trenta giorni previsto dalla legge.

#### PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno

#### FATTO

La Sig.ra ..... rivolgeva all'Amministrazione, in data 19/12/2017, tramite il proprio difensore una diffida ad adempiere, contenente anche un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi alla propria istanza finalizzata all'ottenimento della cittadinanza italiana presentata nel corso dell'anno 2015 presso la Prefettura di .....

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, l'istante, in data 19/03/2018, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

L'istanza di accesso menzionata dalla ricorrente risale al 19 dicembre 2017 e, pertanto, su di essa si è formato in silenzio-rigetto decorsi trenta giorni (in data 18 gennaio 2018) ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990.

Il ricorso alla Commissione (presentato in data 18/3/2018) è stato, quindi, proposto quando era già ampiamente decorso il termine di trenta giorni previsto dalla legge per la proposizione del gravame.

#### PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso perché tardivo.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno

#### FATTO

La cittadina albanese ..... ha rivolto al Ministero dell'Interno, il 2 febbraio 2018, un'istanza di accesso agli atti del procedimento per ottenere la cittadinanza italiana, da lei iniziato il 16 dicembre 2015 con istanza presentata alla Prefettura di .....: procedimento riguardo al quale quest'ultima gli aveva comunicato di aver manifestato parere favorevole all'attribuzione della cittadinanza, senza successive informazioni da parte del Ministero stesso.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza, la ..... ha tempestivamente adito questa Commissione.

#### DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento: vantando l'istante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, il diritto di prendere visione o di estrarre copia degli atti che sono presenti nel fascicolo di un procedimento che la riguarda direttamente e nel quale la ricorrente stessa riveste la qualità di parte.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno

#### FATTO

La cittadina albanese ..... ha rivolto all'Amministrazione, il 21 febbraio 2018, un'istanza di accesso agli atti del procedimento concernente l'ottenimento della cittadinanza italiana, relativamente al quale lei aveva presentato istanza nel 2014 alla Prefettura di .....

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza, il Sig. .... ha tempestivamente adito questa Commissione.

#### DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento: vantando l'istante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, il diritto di prendere visione o di estrarre copia degli atti che sono presenti nel fascicolo di un procedimento che lo riguarda direttamente e nel quale il ricorrente stesso riveste la qualità di parte.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno

#### FATTO

La cittadina albanese ..... ha rivolto all'Amministrazione, il 21 febbraio 2018, un'istanza di accesso agli atti del procedimento concernente l'ottenimento della cittadinanza italiana, relativamente al quale lei aveva presentato istanza nel 2014 alla Prefettura di .....

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza, il ..... ha tempestivamente adito questa Commissione.

#### DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento: vantando l'istante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, il diritto di prendere visione o di estrarre copia degli atti che sono presenti nel fascicolo di un procedimento che lo riguarda direttamente e nel quale il ricorrente stesso riveste la qualità di parte.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale ..... e Direzione regionale  
.....

#### FATTO

Per finalità probatorie connesse ad un procedimento di separazione giudiziale pendente dinanzi al tribunale di ..... tra i coniugi ..... e ....., il 30 gennaio 2018 la ..... ha presentato alla direzione provinciale di ..... dell’Agenzia delle Entrate un’istanza di accesso a vari dati di carattere personale e patrimoniale riguardanti il ..... di cui l’Amministrazione Finanziaria fosse in possesso. La ..... ha altresì prospettato, oltre a quelle finalità probatorie, l’inottemperanza del coniuge agli obblighi di mantenimento già addossatigli con ordinanza presidenziale.

Avverso il provvedimento del 26 febbraio 2018 con il quale l’ufficio territoriale di ..... dell’Agenzia delle Entrate ha negato alla ..... l’invocato accesso, costei si è rivolta sia alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate (in via gerarchica), sia “in seconda istanza” a questa Commissione.

Il 13 marzo 2018 la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate ha trasmesso a questa Commissione, nonché alla ricorrente stessa, memoria nella quale vengono evidenziate plurime ragioni a fondamento del diniego di accesso.

#### DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell’art. 12 del D.P.R. n. 186/2004: non avendo la ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al ....., palesemente controinteressato all’accesso, nonché individuato già alla data di presentazione dell’istanza di accesso *ex* art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

#### PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ispettorato Nazionale del Lavoro

## FATTO

Il Sig. .... ha rivolto all'Ispettorato Nazionale del Lavoro un'istanza di accesso ai seguenti documenti:

- “1) nota prot. ....\_..... n. .... del 15 dicembre 2017;
- 2) interpello per il conferimento dell'incarico di direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro di ....., come da nota prot. ....\_..... n. ..../.....;
- 3) conseguente candidatura del dott. ....;
- 4) curriculum vitae del dott. ....;
- 5) successivo decreto di nomina del dott. ....”.

A sostegno dell'istanza deduceva la sussistenza di un interesse diretto, avendo egli manifestato la sua disponibilità ed interesse a ricoprire l'incarico poi attribuito al dott. ....

Formatosi il silenzio rigetto sulla sua istanza ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha trasmesso alla Commissione la mail del seguente tenore “*In relazione all'istanza d'accesso da Lei presentata tramite posta elettronica certificata alla data del 29 gennaio u.s., si trasmette tutta la documentazione richiesta con l'istanza stessa*”, allegando anche gli atti richiesti.

## DIRITTO

La Commissione, vista la nota dell'Amministrazione e rilevato che da essa risulta trasmessa al ricorrente la documentazione richiesta, ritiene cessata la materia del contendere, con invito alla Segreteria a trasmettere al ricorrente la mail dell'Amministrazione e la documentazione allegata, non essendovi prova dell'invio della stessa al destinatario.

## PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere. Manda alla Segreteria per l'incombente di cui in motivazione.

AGENZIA ENTRATE .....

PEC: .....

E, p.c.: .....

.....

.....

**OGGETTO:** Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi – art. 25 comma 4,  
legge 241/1990 – Sig. .... c/ AGENZIA .....  
Rif. Prot. .... del 20/03/2018

Con riferimento al ricorso indicato in oggetto, ai fini della trattazione in Commissione, si chiede a codesta Amministrazione, di trasmettere copia della ricevuta di ritorno della raccomandata diretta alla Sig.ra ....., controinteressata nel predetto ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della .....

#### FATTO

La Sig.ra ..... si è rivolta nuovamente alla Commissione contestando la decisione resa nella seduta del 18 gennaio 2018 di inammissibilità dell'istanza di riesame proposta avverso una precedente decisione della Commissione.

La Commissione aveva, in quella sede, richiamato i precedenti provvedimenti e rilevato che l'istanza era inammissibile in quanto priva degli elementi minimi necessari ad ipotizzare una revocazione delle precedenti decisione rese.

La Commissione rilevava, altresì, che tali decisioni erano il frutto di una valutazione giuridica in ordine al contenuto dell'istanza di accesso del ricorrente, che non sono soggette a "riesame" precisando, altresì, che la tutela del cittadino è assicurata dalla sua facoltà di impugnare il diniego di accesso opposto dall'Amministrazione davanti all'Autorità giudiziaria amministrativa – anche dopo essersi rivolto alla Commissione - secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 25 della legge 241/90 e dal D.lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).

#### DIRITTO

La Commissione rileva in via assorbente che la nuova istanza risulta inammissibile in quanto, anche alla luce del principio stabilito dall'art.403 c.p.c., non è ammessa la revocazione della decisione resa in sede di revocazione.

La Commissione ribadisce nuovamente che la tutela del cittadino è assicurata dalla sua facoltà di impugnare il diniego di accesso opposto dall'Amministrazione davanti all'Autorità giudiziaria amministrativa – anche dopo essersi rivolto alla Commissione - secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 25 della legge 241/90 e dal D.lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).

#### PQM

La Commissione dichiara inammissibile l'istanza.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Vigili del Fuoco – Prefettura di .....

#### FATTO

Il Sig. ....., in forza presso i Vigili del Fuoco, ha chiesto in data 16 novembre 2017 al Comando dei Vigili del Fuoco di poter accedere alla corrispondenza intercorsa con la prefettura resistente in merito all'attività tecnica dal medesimo prestata in favore dell'ufficio territoriale del Governo.

L'amministrazione dei Vigili del Fuoco ha inoltrato la richiesta alla Prefettura in data 28 dicembre 2017. A tale inoltro non è stato dato seguito nei trenta giorni successivi e pertanto in data 8 marzo il ..... ha adito la scrivente Commissione.

#### DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. ..... la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione rileva la sua tardività. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, essendo stata inoltrata alla Prefettura che detiene i documenti richiesti la richiesta di accesso in data 28 dicembre 2017, il silenzio si è formato in data 27 gennaio 2018 ed il termine per la proposizione del ricorso è spirato il successivo 26 febbraio 2018.

Il ricorso è stato depositato in data 9 marzo 2018, dunque oltre i trenta giorni concessi per la sua proposizione, e pertanto esso deve dichiararsi irricevibile.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** all'Istituto "....." di ..... (.....)

#### FATTO

La Dott.ssa ....., rilevando di avere incontrato difficoltà nel rilascio delle copie dei documenti richiesti in sede di accesso all'Istituto "....." di ..... in ..... (.....) sia nel novembre 2017 che l'11 gennaio 2018 si è rivolta alla Commissione per ottenere:

- il rilascio in copia semplice della documentazione prodotta da ..... (domanda e allegati) in relazione all'avvenuto inserimento in seconda fascia, documentazione che ha dato origine all'attribuzione del punteggio (.....);
- il rilascio della copia del Decreto di Rettifica, a firma della DS ....., relativamente al punteggio secondo quanto stabilito dal TAR in data 17.11.2017 per .....e .....

L'Istituto, successivamente alla proposizione del ricorso, ha fatto pervenire una nota alla Commissione in cui rileva che l'istante ha ritirato la documentazione richiesta in data 28/3/2018.

#### DIRITTO

La Commissione, esaminata la comunicazione pervenuta dall'Istituto scolastico dalle parti, ritiene il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere avendo l'istante ottenuto la documentazione richiesta.

#### PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca – U.S.R. della ..... – Ambito territoriale di .....

## FATTO

Il Dirigente scolastico ..... presentava un'istanza di accesso agli atti di un procedimento disciplinare attivato nei confronti di una docente che presta servizio nell'Istituzione scolastica dal medesimo diretta.

Integrata l'istanza di accesso l'Amministrazione, rilevata la presenza di due controinteressate, una delle quali era la docente destinataria del procedimento disciplinare, ed esaminate le relative opposizioni, ha, in un primo momento accolto l'istanza di accesso, ad eccezione di alcune registrazioni audio depositate dalla docente in fase di istruttoria, perché non ammesse come prove.

Successivamente, con nota n. .... del 16.2.2018 l'Amministrazione ha riesaminato la propria posizione consentendo l'accesso limitatamente alla documentazione, effettivamente ritenuta rilevante ai fini dell'istruttoria e della definizione del procedimento disciplinare, ma non di quella esclusa da tale procedimento, non considerata rilevante ai fini della decisione.

Avverso il parziale rigetto sulla sua istanza di accesso, il Sig. .... ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

## DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente che il doc. 5 allegato al ricorso è la nota con cui l'Amministrazione comunicò a suo tempo di aver effettuato la notifica dell'istanza di accesso ai controinteressati, ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. 184/2006.

Ciò posto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo la ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso proposto a questa Commissione alle Sig.re ..... e ....., controinteressate coinvolte nella vicenda e già individuate al momento dell'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio scolastico regionale per l'..... - Ambito territoriale di .....

#### FATTO

La signora ....., ha formulato una richiesta di accesso all'Ufficio scolastico regionale per l'..... Ambito territoriale di ..... chiedendo l'ostensione della relazione ispettiva e dei documenti e segnalazioni presenti nel fascicolo che la riguardava, per gli anni scolastici 2016/17 e 2017/18.

L'Amministrazione ha riscontrato l'istanza trasmettendo la relazione ispettiva e gli allegati, consistenti, nelle segnalazioni a suo tempo ricevute alla richiesta di visita ispettiva dalla Dirigente Scolastica.

L'Amministrazione ha ritenuto di oscurare i dati personali dei dichiaranti ed, in particolare, degli alunni della scuola dell'infanzia e dei genitori, ai quali, peraltro, non era stata richiesta un'autorizzazione all'ostensione.

La Sig.ra ..... chiedeva anche di ricevere dall'Amministrazione la risposta della Segreteria della Commissione in relazione ad un suo ricorso del 16 maggio 2017.

Avverso tale diniego parziale di accesso la ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del comportamento dell'Amministrazione, assumesse le conseguenti determinazioni.

La ricorrente lamenta, in particolare, di aver richiesto copia di *«di tutte le segnalazioni trasmesse a cura del dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di ..... all'Ufficio VIII di ..... E riferite a comportamenti della sottoscritta negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018»*, mentre avrebbe ricevuto solo una delle segnalazioni.

Si duole, inoltre, dell'oscuramento dei dati personali dei soggetti che hanno reso dichiarazioni.

#### DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato in relazione alla richiesta di accesso alla nota della Segreteria di questa Commissione in quanto, benché tramessa anche all'istante, risulta detenuta dall'Amministrazione che la ha menzionata negli atti allegati, e segnatamente nella segnalazione della Dirigente Scolastica. Per ragioni di economia procedimentale si invita, comunque, la Segreteria a

trasmettere nuovamente all'istante la nota con cui è stata trasmessa la decisione della Commissione resa nella seduta del 15/6/2017.

Il ricorso è fondato anche in relazione ad eventuali ulteriori segnalazioni inviate dal Dirigente scolastico all'USR riguardanti l'istante, ove esistenti, trattandosi di atti endoprocedimentali rispetto alla ispezione che ha interessato la docente.

Per il resto, con riferimento, alla richiesta di conoscere le generalità dei dichiaranti, la Commissione, in linea con la precedente decisione riguardante la medesima ricorrente, ritiene il ricorso infondato.

L'Amministrazione risulta aver correttamente contemperato il diritto di accesso – di natura endoprocedimentale e difensiva dell'istante - con il diritto alla riservatezza dei minori i cui genitori hanno inoltrato segnalazioni a carico dell'insegnante.

Viene in rilievo, in ragione della delicatezza degli interessi coinvolti, l'esigenza di preservare l'identità di coloro che hanno reso dichiarazioni sul comportamento della docente e – di riflesso - quella dei loro figli minori, che potrebbero essere oggetto di possibili ritorsioni, in quanto quotidianamente in contatto con la docente accusata.

Inoltre, atteso che i fatti sostanziali contestati risultano sufficientemente circostanziati non risulta lesa il diritto di difesa dell'istante nell'ambito del procedimento disciplinare.

Nel caso di specie, invero, l'amministrazione scolastica - sia pure con gli *omissis* indispensabili per non far identificare chi avesse reso le dichiarazioni – ha consentito l'accesso alla documentazione acquisita al fine di attivare il procedimento disciplinare consentendo così alla docente di fornire ogni spiegazione ritenuta idonea a giustificare gli episodi che l'avevano vista diretta protagonista.

Anche la giurisprudenza amministrativa, una fattispecie simile (T.A.R. Trento, Trentino-Alto Adige, sez. I, 12/10/2016, ud. 29/09/2016, dep.12/10/2016, n. 346) ha ritenuto legittimo l'oscuramento dei dati anagrafici dei soggetti dichiaranti e di quelli comunque idonei a rivelare l'identità di tali soggetti.

Ad avviso della Commissione, inoltre, la peculiarità della fattispecie e la natura dei soggetti coinvolti – consentono di derogare in questa fase alla regola, di carattere generale, in base alla quale l'ordinamento giuridico non tutela il diritto all'anonimato del denunciante.

Resta, ovviamente, inteso che, nel caso di impugnazione in via giurisdizionale di eventuali provvedimenti a carico della docente ovvero nel caso in cui dagli stessi fatti originino ulteriori procedimenti giurisdizionali, nelle rispettive sedi competenti l'interessata avrà piena facoltà di esercitare il proprio diritto di difesa e, nell'ambito delle regole di ciascun procedimento, potrà richiedere all'Autorità giudiziaria che siano rese note le generalità dei soggetti che hanno reso dichiarazioni a suo carico.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso, nei sensi di cui in motivazione e lo rigetta nel resto.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Legione Carabinieri ..... – Compagnai di .....

## FATTO

Il sig. ....., formulava alla Stazione Carabinieri di ..... richiesta di accesso al verbale o alla relazione di servizio redatti a seguito dell'intervento eseguito in data 15/12/2017 presso l'immobile di cui è comproprietario insieme al fratello, per conoscere i rilievi effettuati, con particolare riguardo alla situazione di occupazione dell'immobile, che assume essere abitato da terzi senza titolo.

Avverso il silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, l'istante proponeva ricorso al Difensore civico della Regione ..... il quale trasmetteva gli atti alla Commissione per il seguito di competenza, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria indicando di aver ricevuto una formale istanza di accesso tramite raccomandata a/r solo in data 16/1/2018 essendo la precedente una mail informale e di aver informato di tale accesso i soggetti controinteressati, in relazione ai quali non era ancora decorso il termine per formulare opposizione.

Con nota del 6.3.2018 l'Amministrazione ha comunicato alla Commissione il formale provvedimento di rigetto dell'istanza di accesso (del 5.3.2018) nel quale rileva che l'ostensione del documento richiesto potrebbe recare pregiudizio alla conduzione di indagini su eventuali reati e sul loro perseguimento, nonché alla protezione di dati personali di terzi controinteressati.

Nella seduta dell'8 marzo 2018 la Commissione, riservata ogni valutazione, invitava l'Amministrazione ad indicare specificamente se ritenesse di negare l'accesso sulla base di una specifica disposizione regolamentare ovvero se sussistesse un segreto di indagine sull'atto richiesto, non essendo sufficiente il generico pregiudizio alle attività di indagine che era stato evidenziato nel provvedimento di rigetto, anche tenuto conto della circostanza, dedotta dalla stessa Amministrazione, secondo la quale l'intervento era avvenuto alla presenza di un delegato dell'istante al quale erano stati comunicati oralmente gli esiti, da parte del personale operante.

Parimenti la Commissione riteneva non sufficiente invocare a sostegno del provvedimento di rigetto generiche esigenze di tutela della riservatezza di terzi, dei quali dovranno essere esaminate eventuali opposizioni, operando, poi, ove occorra, un bilanciamento dei contrapposti interessi.

L'Amministrazione ha eseguito la richiesta istruttoria rilevando che gli atti non sono soggetti a segreto istruttorio penale, che i controinteressati non hanno presentato opposizioni e che i documenti richiesti sono sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 1049, comma 1, lettera d) del d.p.r. n. 90/2010.

#### DIRITTO

La Commissione tenuto conto di quanto rappresentato dall'Amministrazione in ordine alla sottrazione all'accesso dei documenti, in quanto ricadenti nella previsione dell'art. 1049, comma 1, lettera d) del d.p.r. n. 90/2010, non può che rigettare il ricorso, non avendo la Commissione il potere di disapplicare il citato disposto regolamentare, invocato dall'Amministrazione a sostegno del provvedimento, dovendosi rivolgere l'istante, a tal fine, alla competente Autorità giudiziaria.

#### PQM

La Commissione rigetta il ricorso

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno

#### FATTO

La Sig.ra ....., cittadina pakistana, deduce di aver rivolto all'Amministrazione una diffida ad adempiere, contenente anche un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi alla propria istanza finalizzata all'ottenimento della cittadinanza italiana presentata nel corso dell'anno 2015 presso la Prefettura di .....

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assunse le conseguenti determinazioni.

Il Ministero ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui rileva che il procedimento che riguarda la ricorrente è ancora in fase istruttoria essendo necessario acquisire dall'Ambasciata del Pakistan le necessarie verifiche sulla autenticità della documentazione prodotta dalla cittadina straniera e che la stessa può esercitare il diritto di accesso agli atti suscettibili di ostensione presso la locale Prefettura.

#### DIRITTO

La Commissione, in disparte i profili riguardanti l'ammissibilità del ricorso, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che ha informato l'interessato dello stato del procedimento, nonché della possibilità di esercitare l'accesso agli atti, prendendo visione della documentazione ostensibile presso la locale Prefettura, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

#### PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di .....

#### FATTO

Il Sig. .... rivolgeva alla Questura di .... un'istanza di accesso diretta ad estrarre copia degli atti relativi al fascicolo concernente la sua domanda, di rilascio del permesso di soggiorno richiesto con kit postale inviato il 21/12 /2016 con raccomandata n. .... - .... (numero pratica .....).

A sostegno dell'istanza deduceva necessità di acquisire gli elementi necessari per la difesa in sede di impugnazione del provvedimento e rilevava che, nonostante l'integrazione documentale fornita, la Questura non aveva rilasciato il permesso di soggiorno e sul sito della Polizia di Stato il permesso risultava "*non presente in archivio*".

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Questura ha trasmesso alla Commissione una mail (non del tutto leggibile) dalla quale sembrerebbe aver convocato l'istante per consentire l'accesso.

#### DIRITTO

La Commissione, non essendo chiaro il tenore della nota della Questura, ritiene in via cautelativa di accogliere il ricorso venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Tribunale di ..... - Volontaria Giurisdizione

### FATTO

Il sig. .... ha trasmesso alla Commissione un ricorso nel quale espone di avere presentato, in qualità di figlio della sig.ra ..... e quale parte in causa, istanze di accesso, in date 15 settembre e 18 ottobre 2017, nonché 8 febbraio 2018 ai documenti del fascicolo R.G. .... / .....; prosegue il ricorrente che il Tribunale di ..... sarebbe rimasto inerte. Pertanto, il ricorrente ha presentato un ricorso alla Commissione, in data 2 marzo 2018, affinché assuma le necessarie determinazioni.

La Commissione ricorda che il ricorrente aveva già presentato un ricorso alla Commissione, la quale con decisione del 15 novembre 2017, lo aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c) del d.P.R. n. 184 del 2006, per non avere il ricorrente esposto nel gravame quali fossero i documenti oggetto dell'istanza di accesso, la vicenda sottesa e l'interesse alla base della richiesta ostensiva. Successivamente, il ricorrente aveva presentato una richiesta di riesame della decisione del 15 novembre dichiarata inammissibile dalla Commissione, con decisione del 19 dicembre 2017.

### DIRITTO

L'istanza di accesso dell'8 febbraio 2018 è analoga a quelle del 15 settembre e 18 ottobre 2017, in ordine alle quali la Commissione si è già espressa con decisioni del 15 novembre e 19 dicembre 2017. Pertanto, il presente ricorso appare inammissibile per il principio del *ne bis in idem*.

### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul lavoro – I.N.A.I.L. Direzione territoriale ..... - .....

#### FATTO

L'infermiera ricorrente, con istanza del 9 gennaio 2018, ha chiesto all'amministrazione resistente di accedere al fascicolo relativo alla sua malattia professionale n. .... del 5 novembre 2013. Ciò al fine di verificare se siano state osservati i principi di cui alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, contenete Principi sull'erogazione dei servizi pubblici e, in caso, valutare l'opportunità di tutelare i propri diritti ed interessi.

L'amministrazione resistente, con provvedimento dell'8 marzo 2018, ha trasmesso mediante A/R alla ricorrente i chiesti documenti. Tale provvedimento è stato impugnato, in termini, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Si duole la ricorrente che la comunicazione dei documenti sia stata effettuata con raccomandata e non a mezzo posta elettronica semplice come dalla ricorrente stessa richiesto. Lamenta, infatti, la ricorrente che dal plico cartaceo non è possibile evincere l'eventuale carenza di documenti desumibile invece dal fascicolo elettronico.

E' pervenuta memoria dell'istituto resistente il quale ricostruisce la presente vicenda ed espone che la ricorrente non aveva indicato l'indirizzo di posta elettronica al quale trasmettere i documenti; aggiunge l'amministrazione che questi ultimi contengono dati inerenti lo stato di salute della ricorrente stessa, la cui comunicazione non sarebbe stata garantita da un casella di posta elettronica ordinaria.

#### DIRITTO

La Commissione rileva la cessazione della materia del contendere per avere la ricorrente ricevuto i chiesti documenti con provvedimento dell'amministrazione resistente dell'8 marzo 2018. Inoltre non è imputabile all'amministrazione la mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica al quale, eventualmente, inoltrare i documenti.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Riscossione - Agenzia delle Entrate – Direzione regionale ..... – Servizi regionali ai contribuenti

#### FATTO

Il ricorrente, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs n. 33 del 2013 come modificato dal s.lgs n. 97 del 2016, ha chiesto di accedere alla notifica integrale della cartella Equitalia n. ....., al fine di verificare l'opportunità di tutelare i propri diritti nei confronti del commercialista che compilò la dichiarazione dei redditi.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 26 marzo 2018, ha concesso l'accesso all'estratto di ruolo della cartella di pagamento indicata, unitamente a copia del relativo referto di notifica. Aggiunge l'amministrazione che: "la cartella di pagamento viene emessa in unico esemplare, ovvero quello consegnato al contribuente, e non sussiste, ai fini dell'attività di riscossione, alcun onere probatorio dell'Agente della Riscossione avente ad oggetto l'esibizione della copia conforme delle cartelle nel loro contenuto integrale.

Il provvedimento di parziale diniego è stato impugnata in termini innanzi la Commissione.

#### DIRITTO

Il presente gravame benché presentato sulla base delle disposizioni in tema di accesso civico, è riconducibile all'istituto dell'accesso ai documenti amministrativi, di cui al capo V della legge n. 241 del 1990, state la sussistenza di un interesse qualificato ad avere copia di documenti puntualmente individuati. Passando all'esame del merito della presente vicenda, la Commissione chiede all'amministrazione resistente se detiene il chiesto documento. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

#### PQM

La Commissione invita l'amministrazione resistente a volere fornire i chiarimenti di cui in motivazione. I termini di legge restano interrotti.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Legione Carabinieri ..... – SM Ufficio Personale

### FATTO

Il ricorrente, già Maresciallo capo dei Carabinieri poi destituito a seguito di giudicato penale disciplinare, in data 15 gennaio 2018, ha chiesto di accedere in originale ed eventualmente di effettuare l'acquisizione – anche con supporti magnetici – presso gli uffici del NURP CC di ..... circa l'intero carteggio ivi compreso appunti e altre pratiche ordinarie riferibili anche a diversi Comandi di cui si sconosce il riferimento preciso inerenti il Proc. Pen. .... / ..... Mod.45 – Sost. Proc. ....., poi archiviato, nonché lo screenshot degli atti contenuti:

- 1) ..... / ..... anno 2016 edito dal comando prov.le CC di ..... – reparto operativo - ;
- 2) documenti pervenuti al citato reparto operativo in data 27.02.2016 e trasmessi dal comando prov.le CC di .....
- 3) ..... / .....-2016 datato 06.05.2016 edito dal protocollo informatico (DOCSPA) in uso al reparto operativo CC di .....
- 4) ..... anno 2016, in particolare l'atto ..... datato 04.05.2016, in uso al comando prov.le CC di .....
- 5) carteggio trattato da codesta legione CC - ufficio personale – circa le pec inviate dall'istante nelle date del: 25.10.2015 – 03.01.2016 – 11.01.2016.

L'istanza è motivata dall'esigenza di tutelare i propri interessi, anche in via giurisdizionale, a seguito della conoscenza di ulteriori elementi che hanno pregiudicato lo svolgimento dell'attività professionale dell'istante.

L'amministrazione con provvedimento del 16 gennaio 2018, ha negato il chiesto accesso in considerazione della genericità della motivazione invitando al contempo il ricorrente a volerla integrare. In particolare, rileva l'amministrazione non è chiaro come un procedimento penale aperto nel 2016, possa pregiudicare lo svolgimento dell'attività professionale del ricorrente, il quale ha cessato la sua attività in data precedente agli eventi.

Il ricorrente ha integrato l'originaria istanza chiarendo che il procedimento citato riguarda le doglianze dal medesimo esternate inerenti le indagini relative ai fatti del 27 luglio 2005 (e i relativi metodi), periodo temporale in cui era in servizio.

L'amministrazione, con provvedimento del 1 marzo ha negato il chiesto accesso, dichiarando di non possedere il fascicolo personale del ricorrente contestando la sussistenza di un interesse qualificato

in capo allo stesso ritenendo che i fatti affermati non hanno influenzato la vicenda lavorativa del ricorrente.

Il provvedimento di diniego del 1 marzo è stato impugnato, in termini, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

In data 19 marzo 2018, il Comando Provinciale di ..... - Reparto Operativo ha inoltrato alla Commissione una memoria con la quale espone di avere integralmente trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica di ..... e di non possedere ulteriore documentazione già in possesso del ricorrente per averla quest'ultimo estratta dal fascicolo processuale in data 2 gennaio 2018.

L'Ufficio Personale del Comando Legione Carabinieri ....., ha sostanzialmente ribadito le ragioni alla base del provvedimento di diniego del 1 marzo.

## DIRITTO

La Commissione osserva quanto segue.

Il ricorrente è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai documenti che lo riguardano essendo sufficiente la sussistenza di un collegamento con una situazione giuridicamente riconosciuta anche in misura attenuata; pertanto “la legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedurali oggetto dell'accesso abbiano cagionato o siano idonei a cagionare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica” (C.d.S. sez. III 1978/2016).

La Commissione chiede all'amministrazione resistente di trasmettere l'istanza di accesso alla Procura della Repubblica di ....., ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 184/2006.

## PQM

La Commissione chiede all'amministrazione resistente di trasmettere l'istanza di accesso alla Procura della Repubblica di ....., ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 184/2006.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il ..... – Istituto Comprensivo di .....

#### FATTO

La ricorrente, collaboratrice scolastica presso l'Istituto Comprensivo “.....” in ....., in data 7 dicembre 2017 ha chiesto all'Istituto resistente di accedere a:

1. contratti a t.d. dell'anno scolastico 2016-2017 con profilo assistente amministrativo;
2. convocazioni relative ai contratti a t.d. a.s. 2016-2017 con profilo assistente amministrativo.

Motiva la ricorrente di non avere stipulato il contratto a tempo determinato.

Dopo che l'amministrazione ha chiesto alla ricorrente di circostanziare il periodo di interesse, la ricorrente ha presentato una successiva istanza di accesso in data 18 gennaio 2018, avente ad oggetto gli stessi documenti della richiesta del 7 dicembre nonché i contratti 2017 - 2018, ed una richiesta di accesso civico con la quale l'accedente chiede la pubblicazione dei contratti a tempo determinato e la comunicazione del collegamento ipertestuale all'interessata.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 15 febbraio 2018, quanto alla richiesta di accesso del 7 dicembre 2017 ha ribadito di non ravvisare in capo alla ricorrente la sussistenza di un interesse qualificato. Quanto alla richiesta di pubblicazione sul sito istituzionale dei documenti, l'amministrazione comunica di avere subito un attacco hacker con la conseguente scomparsa dei dati pubblicati.

Il provvedimento di diniego dell'amministrazione è stato impugnato innanzi la Commissione in data 15 marzo 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Espone la ricorrente di essere inserita nelle graduatorie d'Istituto personale ATA 3 fascia, al ..... posto con ..... punti – profilo Assistente amministrativo.

L'amministrazione nella memoria trasmessa alla Commissione, relativamente all'istanza del 7 dicembre 2017, ribadisce che la motivazione “*mancata stipula contratto a tempo determinato*” riveste carattere generico; ciò considerato che la ricorrente ha omesso di indicare il proprio punteggio in graduatoria e che pertanto non era possibile individuare l'eventuale lesione di un interesse giuridicamente rilevante. Quanto alla richiesta di accesso civico l'Istituto afferma di avere provveduto alla pubblicazione dei contratti a tempo determinato inviandone il collegamento ipertestuale.

DIRITTO

Preliminarmente, con riferimento alla richiesta di accesso civico previsto e disciplinato dal d.lgs. n. 33 del 2013, modificato dal d.lgs. n. 25 maggio 2016, n. 97, la Commissione rileva la propria incompetenza ad esaminare il presente gravame.

Relativamente alla richiesta di accesso di cui alla legge n. 241 del 1990, la ricorrente, essendo presente nella graduatoria d'Istituto, è titolare di un interesse endoprocedimentale, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, ad accedere ai documenti richiesti, senza che sia necessaria la specificazione dell'interesse essendo quest'ultimo già presunto per legge.

PQM

La Commissione in parte dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza, in parte lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale ..... e Area Riscossioni

## FATTO

La ricorrente, ha ritirato presso Agenzia delle Entrate – Riscossione, la cartella esattoriale n. ....., emessa a seguito di provvedimento di iscrizione a ruolo n. .... / ..... emanato dall'Agenzia resistente; ciò nonostante la ricorrente avesse in precedenza inoltrato all'Agenzia numerosi documenti volti a dimostrare l'illegittimità del provvedimento. Pertanto, in data 19 gennaio 2018, la ricorrente ha chiesto alla Direzione provinciale ..... di conoscere:

- 1) il provvedimento di iscrizione a ruolo n. .... / ....., partita .... / ....., così per come firmato e trasmesso da personale dell'Agenzia delle Entrate di ..... all'Agente della Riscossione;
- 2) le generalità del Titolare del trattamento dei dati della ricorrente relativamente al controllo 730/..... (anno imposta .....) identificativo ..... codice atto ..... nonché le generalità dei soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento dei dati;
- 3) le generalità del Titolare del trattamento dei dati della ricorrente relativamente al provvedimento di iscrizione a ruolo n. .... / ..... partita .... / ..... nonché le generalità dei soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento dei dati.

La ricorrente, in pari data ha chiesto all'Area Riscossione di conoscere, oltre ai documenti di cui al punto n. 1 anche:

- 4) rapporto ricezione da parte di codesto Agente della Riscossione via pec o nella modalità impiegata dalla direzione provinciale di ..... per l'invio del provvedimento predetto;
- 5) ogni altro atto collegato a quelli di cui ai punti 1 e 4;
- 6) le generalità del Titolare del trattamento dei miei dati relativamente all'intero processo di emissione della cartella esattoriale n. ....., seguente alla ricezione di provvedimento di iscrizione a ruolo n. .... / ..... trasmesso dalla direzione provinciale di ....., nonché le generalità dei soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento dei dati.

L'Agenzia resistente, Area Riscossioni, con provvedimento dell'8 marzo 2018, ha comunicato di non essere in possesso dello specifico provvedimento di iscrizione al ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della ricorrente, in quanto ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973 "... omissis ...*In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce... omissis*". L'amministrazione, poi, ha trasmesso alla ricorrente un estratto del ruolo aggiornato della cartella di pagamento n. .... precisando che per il documento in

parola è stato emesso dall'Ente impositore un provvedimento di discarico in data 21.09.2017 per l'importo complessivo di € .....

Il provvedimento dell'8 marzo 2018 è stato impugnato innanzi la Commissione in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'Agenzia – direzione provinciale di ..... ha inviato una memoria con la quale ha esposto la presente vicenda. La Direzione Regionale ..... ha trasmesso una memoria con la quale, sostanzialmente, afferma che l'ufficio resistente ha trasmesso i documenti in proprio possesso.

#### DIRITTO

La Commissione, relativamente alla richiesta di cui ai punti nn. 2, 3 e 6, rileva che le stesse hanno ad oggetto informazioni, come tali escluse dall'ambito di applicazione del Capo V della legge n. 241 del 1990. Relativamente al documento di cui al punto n. 1, la Commissione, poiché l'amministrazione ha dichiarato di non esserne in possesso, rileva l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006. Con riferimento ai documenti di cui ai punti nn. 4 e 5, la Commissione chiede all'amministrazione se ne è in possesso; nelle more i termini di legge restano interrotti.

#### PQM

La Commissione in parte dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, in parte lo dichiara inammissibile e, in parte chiede all'amministrazione di volere fornire i chiarimenti di cui in motivazione. I termini di legge restano interrotti.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Banca D'Italia – Eurosystema – Tesoreria dello Stato di .....

## FATTO

Il ricorrente, in qualità di Consigliere comunale del Comune di ....., in data 27 febbraio 2018, ha chiesto alla Banca d'Italia - filiale di ..... di accedere, tramite pec, all'estratto conto di tesoreria del Comune di ..... per gli anni 2016 e 2017 e di essere abilitato alla procedura estratti on line. Ciò al fine di esercitare il proprio mandato di Consigliere presso lo stesso Comune.

La Banca d'Italia resistente, in data 2 marzo 2018, ha comunicato al ricorrente che le informazioni richieste sono consultabili tramite la funzionalità “estratti conto on line” del portale di Tesoreria e che gli utenti devono essere previamente abilitati per potere utilizzare tale funzionalità, sulla base della circolare MEF n. 2 del 22.1.2016. Aggiunge l'Istituto resistente che il patrimonio informativo inerente gli incassi ed i pagamenti effettuati dai tesorieri delle pubbliche amministrazioni è reperibile sul sito Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici” (SIOPE).

Il provvedimento del 2 marzo è stato impugnato, in termini, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Espone il ricorrente che la circolare citata da parte resistente, disciplina le modalità di presentazione della richiesta di abilitazione solo per chi, per ragioni di servizio, come i tesorieri o i cassieri del Comune di ....., hanno la necessità di consultare l'applicazione “Estratti conto on-line” previa autorizzazione dal Sindaco.

E' pervenuta memoria dell'Istituto resistente il quale espone di avere inoltrato al ricorrente in data 27 febbraio 2018, il modello 57 T (T.U.) del Comune di ..... anni 2016 e 2017.

Il comune di ..... ha inoltrato una memoria con la quale narra di avere inoltrato una richiesta di parere sulla richiesta del ricorrente di avere accesso all'estratto conto del comune per il periodo dal 1.6.2016 al 31.7.2017.

## DIRITTO

La Commissione sulla base della memoria con la quale l'Istituto resistente afferma di avere inoltrato al ricorrente i chiesti documenti, con provvedimento del 27 febbraio, rilava la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** ..... s.a.s.

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Comprensivo di scuola materna, elementare e media “.....”

## FATTO

L'Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e Media “.....”, amministrazione adita, ha bandito, in data 27.09.2017 successivamente ripubblicato, un avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento tramite procedura di gara art. 36, comma 2 lett. B) D.lgs n. 50 del 2016 del servizio di refezione scolastica nelle scuole del Comune di ....., con importo pari a € ..... (oltre IVA). A conclusione del procedimento il servizio di refezione scolastica, è stato aggiudicato, in via provvisoria, all'Albergo ristorante degli amici di ....., unico altro concorrente partecipante alla gara, oltre al ..... s.a.s. odierna ricorrente.

Con istanza del 24.10.2017 la società ricorrente aveva presentato istanza di accesso, nella forma della visione ed estrazione di copia, di tutti i documenti del procedimento inerente l'Appalto del Servizio di refezione scolastica anno 2017-2018. Motivava la ricorrente che i chiesti documenti erano necessari per tutelare in sede giurisdizionale i propri diritti ed interessi, “avverso gli avvisi esplorativi e la richiesta di offerta, di per sé lesivi, nonché avverso l'aggiudicazione provvisoria e, in seguito, definitiva laddove ciò avvenga”.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 7 novembre 2017, aveva concesso l'accesso mediante estrazione di copia di tutti i documenti, ossia :

- 1) documentazione amministrativa presentata ai fini della partecipazione alla gara dall'Hotel Ristorante ..... di ..... a cui è stata aggiudicata in via definitiva la gara in relazione all'offerta economica;
- 2) verbali di gara;
- 3) documentazione amministrativa prevista dagli avvisi esplorativi e dalla richiesta di offerta ai fini della partecipazione presentati dall'aggiudicataria;
- 4) schede di attribuzione del punteggio assegnato.

L'istituto scolastico resistente aveva, invece, limitato alla sola visione a singoli atti i documenti dell'offerta tecnica. Ciò in considerazione della motivata e comprovata opposizione della società controinteressata la quale aveva affermato che i documenti contenuti nel progetto tecnico sono coperti da segreto tecnico e commerciale rappresentando il frutto dell'ideazione e della capacità progettuale di uno staff tecnico aziendale il cui accesso pregiudicherebbe i diritti del titolare (Consiglio di Stato - Sezione VI, 30 luglio 2010, n. 5062, nonché id. 19 ottobre 2009, n. 6393). L'amministrazione resistente,

inoltra, esponeva l'orientamento giurisprudenziale conforme a tale impostazione (Consiglio di Stato – Sezione VI, 30 luglio 2010, n. 5062).

Avverso il provvedimento di parziale diniego, la società ricorrente tramite il legale rappresentante avv. .... aveva adito la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, la quale con decisione del 19 dicembre 2017, aveva dichiarato il ricorso inammissibile per mancata notifica alla controinteressata, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006.

Successivamente, in data 12 gennaio 2018, la ricorrente ha ripresentato l'istanza di accesso. L'Istituto resistente, con provvedimento del 12 febbraio 2018, ha richiamato il provvedimento del 7 novembre 2017. Tale provvedimento è stato impugnato innanzi la Commissione in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Tra l'altro afferma il ricorrente di avere impugnato la decisione della Commissione del 19 dicembre 2017, innanzi al T.A.R. .... – .... L'amministrazione resistente nella propria memoria afferma che l'istanza di accesso in esame ha ad oggetto i medesimi documenti e si fonda sugli stessi motivi dell'istanza del 24 ottobre 2017.

#### DIRITTO

La Commissione essendosi già pronunciata con decisione del 19 dicembre 2017, rileva l'inammissibilità del ricorso per il principio del ne bis in idem.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

**Ricorrente:** ....., ..... e .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Nazionale Previdenza Sociale – I.N.P.S.

## FATTO

I ricorrenti, con istanze del 1 e 3 marzo 2018, hanno chiesto all'Istituto resistente di accedere agli ultimi tre cedolini pensione e ultima certificazione unica annuale della Sig.ra ..... Motivano i ricorrenti che tali documenti sono necessari per tutelare nei giudizi in corso i propri diritti ed interessi; in particolare deducono i ricorrenti che sono in corso due giudizi, uno innanzi il Giudice dell'esecuzione di ..... – udienza il 17 aprile 2018, e l'altro innanzi la Corte d'Appello di ..... – udienza il 18 aprile 2018.

L'Istituto resistente, con provvedimento del 3 marzo, ha negato il chiesto accesso ritenendo che i documenti avessero oggetto informazioni, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi adottato con determina presidenziale n. 266/2011. Aggiunge parte resistente che i chiesti documenti sono esclusi dall'accesso ai sensi dell'art. 16 della determina presidenziale citata e, infine, che l'istanza in esame riveste carattere generico.

Il provvedimento di diniego è stato impugnato in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il presente gravame è stato notificato alla controinteressata .....

E' pervenuta memoria con la quale l'amministrazione previdenziale afferma di ritenere i ricorrenti privi di un interesse qualificato atteso che i documenti non sono correlati con il giudizio pendente in Appello avverso la sentenza del Tribunale di ..... n. .... / ..... che ha dichiarato che la sig.ra ..... ha acquistato per usucapione un immobile.

## DIRITTO

La disposizione regolamentare richiamata nella parte narrativa in fatto, esclude dall'accesso per motivi inerenti la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, le categorie di documenti ivi indicate, tra le quali i documenti attinenti alla instaurazione ed allo svolgimento del rapporto contributivo INPS – datori di lavoro ed al rapporto assicurativo individuale (art. 16, comma 1, lett. c). la disposizione successiva, art. 20, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 199, dispone che è “garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere in giudizio i propri interessi giuridici, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa dei predetti interessi”.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza “la legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell'accesso abbiano cagionato o siano idonei a cagionare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita, distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto (artt. 22 ss. L. n. 241/1990) (C.d.S. sez.. III, 16 maggio 2016, n.1978). Prosegue l'orientamento citato affermando che “va accolta una nozione ampia di 'strumentalità' (nel senso della finalizzazione della domanda ostensiva alla cura di un interesse diretto, concreto, attuale - e non meramente emulativo o potenziale - connesso alla disponibilità dell'atto o del documento del quale si richiede l'accesso), non imponendosi che l'accesso al documento sia unicamente e necessariamente strumentale all'esercizio del diritto di difesa in giudizio, ma ammettendo che la richiamata 'strumentalità' vada intesa in senso ampio in termini di utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante (cfr., anche, C.d.S. sez. V, n. 4452/2015; sez. III, n. 3214/2015).

La Commissione ritiene, dunque, che la ricorrente sia titolare di un interesse qualificato ad accedere ai documenti contenenti i dati comuni indicati per potere tutelare i propri diritti e che tale diritto di difesa debba prevalere sul diritto alla riservatezza della controinteressata, ai sensi del comma 7, dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Centro Addestramento Alpino dell'Esercito Italiano

#### FATTO

Il ricorrente, già ammesso al prolungamento della ferma quale aspirante volontario in ferma prefissata quadriennale, ha chiesto il pagamento degli emolumenti non corrisposti relativi al mese di ottobre 2016 e al periodo 6 – 30 settembre dello stesso anno. Successivamente, in data 18 dicembre 2017, il ricorrente ha chiesto di conoscere:

1. il nominativo del responsabile del procedimento;
2. il termine entro il quale deve essere concluso l'anzidetto procedimento amministrativo;
3. i motivi del mancato riscontro alle richieste di pagamento.

Il silenzio diniego dell'amministrazione è stato impugnato innanzi la Commissione in data 5 marzo 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

#### DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva che la richiesta ostensiva ha ad oggetto informazioni, come tali escluse dall'ambito di applicazione del Capo V della legge n. 241 del 1990. Inoltre, il presente gravame è tardivo perché presentato oltre il termine di trenta giorni previsti dalla legge per la formazione del silenzio diniego riconducibili alla data del 13 gennaio 2018.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile.

**Ricorrente:** ..... – S.a.d.i.r.s.- . Sindacato Autonomo dipendenti Regione Siciliana  
contro

**Amministrazione resistente:** Regione Siciliana – Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio del Genio Civile – .....

## FATTO

Il ricorrente, in qualità di segretario per la provincia di ..... della O.S. ricorrente, con istanza 28 novembre 2017, sottoscritta anche dal segretario regionale aggiunto ....., ha chiesto di accedere all'elenco dei carichi di lavoro individuali di tutto il personale incardinato a qualsiasi titolo (Dirigenza/comparto/altro) presso il Servizio Provinciale del ..... In particolare, il ricorrente ha chiesto di accedere al nominativo, alla qualifica professionale, all'Unità Operativa di appartenenza, ed al "carico di lavoro" distinto per carico di "fatto" (senza alcuna disposizione scritta) e quello discendente appunto da Disposizioni di Servizio, (nel caso citarne il numero e la data), eventuali "esoneri" di legge e puntuale richiamo normativo.

Il silenzio diniego dell'amministrazione è stato impugnato innanzi la Commissione in data 2 marzo 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta la memoria dell'amministrazione in data 14 marzo, la quale espone che la pec contenente l'istanza in esame non è mai pervenuta e di avere appreso solo per le vie brevi l'esistenza della richiesta di accesso. Pertanto, su invito dell'amministrazione, l'istanza in questione è stata consegnata brevi manu in data 19 febbraio 2018 e parte resistente vi ha dato riscontro con provvedimento del 22 febbraio 2018, allegato alla memoria. In tale provvedimento l'amministrazione comunica alla O.S. ricorrente che tutti i dati e le informazioni richieste potevano e possono essere riscontrate sul sito istituzionale dell'ufficio alle pagine indicate nel provvedimento stesso.

## DIRITTO

Preliminarmente la Commissione ribadisce la propria competenza ad esaminare il presente gravame affinché non sia pregiudicata la tutela avverso i provvedimenti di diniego o di differimento dell'accesso emanati da amministrazioni locali in assenza del difensore civico, come nella Regione Siciliana.

Nel merito, la Commissione sulla base della memoria dell'amministrazione del 14 marzo, con la quale espone di avere comunicato che i chiesti documenti sono reperibili sul sito istituzionale, rileva la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno

#### FATTO

Il Sig. ....., tramite l'avv. ....., si è rivolto alla Commissione deducendo di aver presentato nel 2015 domanda finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana e di avere presentato istanza di accesso ai documenti del relativo procedimento, in data 21 gennaio 2018. Avverso la condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego, il ricorrente tramite l'avv. .... si è rivolto in termini alla Commissione.

#### DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, in riferimento agli atti materialmente presenti nel fascicolo del su descritto procedimento avente ad oggetto l'attribuzione della cittadinanza italiana, salvo che per quelli ai quali (ai sensi della lettera a del comma 1 dell'art. 24 della legge n° 241/1990) risulta escluso l'accesso. Invero il ricorrente, in forza del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n° 241/1990, in linea generale vanta il diritto di accedere agli atti endoprocedimentali di un procedimento da lui stesso promosso.

La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato in relazione a fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato del procedimento riguardante il conferimento della cittadinanza italiana sono immediatamente consultabili sul portale [www.interno.it](http://www.interno.it) nella sezione "Cittadinanza - consulta la tua pratica", grazie al codice identificativo della domanda introduttiva del procedimento stesso: codice rilasciato al momento della presentazione di tale domanda.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Guardia di Finanza – Comando Generale ..... – Ufficio Personale e affari Generali

## FATTO

Il ricorrente, quale destinatario della ricompensa morale dell'encomio semplice concessagli in data 27.11.2017, ha chiesto di accedere agli atti prodromici, conseguenti e connessi alla ricompensa stessa. Il Comando resistente, con provvedimento del 13.2.2018, ha negato il chiesto accesso ritenendo, tra l'altro, che il processo volitivo e decisionale di concessione di compensi morali non costituisce un procedimento amministrativo e, dunque, che non sussistono in capo a premiandi o a premiati e neppure a terzi, diritti od interessi legittimi suscettibili di tutela, ex art. 1462 d.lgs. n. 66 del 2010, recante Codice dell'Ordinamento Militare.

Il provvedimento di diniego è stato impugnato in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'amministrazione resistente ha trasmesso una memoria con la quale, sostanzialmente, ribadisce la motivazione alla base del provvedimento di diniego, ossia che "la concessione della ricompensa può essere annoverata tra quegli atti la cui adozione non presuppone una sequenza procedimentale".

## DIRITTO

L'Ordinamento militare all' art. 1462, commi 4 e 5, dispone che "L'encomio semplice consiste nella lode per un atto speciale ovvero per meriti particolari che esaltino il prestigio del corpo o dell'ente di appartenenza. E' tributato da un generale o ammiraglio della linea gerarchica. 5. L'encomio semplice deve essere pubblicato nell'ordine del giorno del corpo ed è trascritto nei documenti personali dell'interessato". Secondo la giurisprudenza, all'autorità competente è riconosciuta ampia discrezionalità nella decisione di concedere la ricompensa. Si è infatti ritenuto che "la valutazione del comportamento del militare, ai fini della concessione di una ricompensa di ordine morale, costituisce oggetto di un'attività ampiamente discrezionale" (cfr. parere Cons. St., III, 5.2.2002 n. 1871). Conseguente che il controllo di legittimità in sede giurisdizionale deve essere mantenuto entro i limiti della verifica della sussistenza di eventuali vizi di carenza o insufficienza della motivazione o di vizi dell'iter logico seguito, di difetto di istruttoria o di travisamento per errore di fatto.

La Commissione ritiene che, contrariamente a quanto affermato dall'amministrazione resistente, il ricorrente sia titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti essendo la concessione dell'encomio trascritta nei documenti personali del ricorrente e ben potendo quest'ultimo valutare l'opportunità di tutelare i propri diritti ed interessi nelle sedi opportune, a fronte di quello che – a quanto risulta dalla norma di legge citata dall'amministrazione resistente e dalle sue stesse deduzioni – integra gli estremi di un procedimento amministrativo.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** ..... e .....

contro

**Amministrazione resistente:** Regione ..... – Dipartimento Infrastrutture, Lavori pubblici e Mobilità

## FATTO

I ricorrenti, tramite l'avv. ....., in data 22 gennaio 2018, hanno chiesto di accedere al decreto prefettizio di esproprio particelle nn. .... e ....., sub. .... fabbricati ed alla nota di trascrizione indicata nella pec del 20 marzo 2017. Espongono i ricorrenti nell'istanza di accesso che la vicenda riguarda un esproprio di porzioni di terreni dei ricorrenti conseguenti alla presunta violazione di norme tributarie. Pertanto, aggiungono i ricorrenti che i chiesti documenti sono necessari per supportare l'istanza in autotutela inviata all'agenzia delle Entrate di ....., in data 24 marzo 2017.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria con la quale la Regione ..... afferma di avere fornito riscontro, alla richiesta ostensiva in termini mediante pec e che per mero disguido materiale il provvedimento di risposta non era stato ricevuto dai ricorrenti. Pertanto, un data 13 marzo 2018, l'amministrazione ha inoltrato nuovamente il provvedimento, poi allegato alla memoria alla Commissione. Con tale provvedimento l'amministrazione comunica che la nota di trascrizione solo erroneamente è stata indicata come presente agli atti. Con riferimento agli altri documenti l'amministrazione informa i ricorrenti delle difficoltà logistiche e del lungo lasso di tempo necessario per reperire i documenti depositati presso l'archivio in località .....

## DIRITTO

Preliminarmente la Commissione ribadisce la propria competenza ad esaminare il presente gravame affinché non sia pregiudicata la tutela avverso i provvedimenti di diniego o di differimento dell'accesso emanati da amministrazioni locali in assenza del difensore civico, come nella Regione .....

Poiché il presente gravame è stato presentato avverso il silenzio diniego dell'amministrazione resistente e nelle more è pervenuto al ricorrente il provvedimento del 13 marzo 2018, di parziale rigetto e differimento, peraltro privo del termine e della durata del differimento stesso, la Commissione chiede al ricorrente se persiste, anche dopo la conoscenza del provvedimento citato, l'interesse al ricorso. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione chiede al ricorrente di volere fornire i chiarimenti di cui in motivazione; nelle more i termini di legge restano interrotti.

**Ricorrente:** ..... S.r.l.

contro

**Amministrazione resistente:** Ispettorato territoriale del Lavoro di .....

## FATTO

Il sig. ....., legale rappresentante della società ricorrente, tramite l'avv. ....., ha chiesto all'Ispettorato resistente di accedere ai documenti del procedimento accertativo delle modalità di svolgimento del rapporto lavorativo del sig. .... presso la società datrice di lavoro ..... s.r.l. Espone l'avv. .... che la società ..... s.r.l. è creditrice nei confronti del controinteressato ..... che il datore di lavoro non ha corrisposto il quinto delle retribuzioni, nonostante il provvedimento del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di ..... del 29 settembre 2016.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 2 febbraio 2018, ha differito il chiesto accesso alla conclusione del procedimento ispettivo ai sensi dell' art. 2, comma 1, lett. c) e g), e dell'art. 3 del d.m. n. 757 del 1994, nonché della circolare ministeriale n. 43 del 2013.

Aggiunge parte resistente di avere già informato, con comunicazione del 21 novembre 2017, la ricorrente in ordine all'esito degli accertamenti e che all'interno del fascicolo non sono presenti documenti che la riguardano.

Il provvedimento di differimento del 2 febbraio 2018 è stato impugnato innanzi la Commissione in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il presente gravame non è stato notificato ai controinteressati.

L'Ispettorato resistente, nella propria memoria del 15 marzo, ha ribadito quanto già affermato del provvedimenti di differimento e che i documenti oggetto di accesso riguardano anche la posizione di altri lavoratori; infine l'amministrazione ha evidenziato l'assenza della notifica del ricorso alla società datrice di lavoro.

## DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata allegazione della prova della notifica ai controinteressati ..... s.r.l e ....., Pertanto, non essendovi la prova dell'incombente previsto dall'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006, la scrivente rileva l'inammissibilità del gravame.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Guardia di Finanza, Reparto Operativo Aeronavale ..... – Ufficio Comando – Sezione Personale e AA.GG.

#### FATTO

Il Luogotenente ricorrente, a seguito della presentazione dell'istanza per il riconoscimento della condizione di "vittima del dovere", ha ricevuto dal Dipartimento Militare di Medicina Legale la richiesta di ulteriore documentazione al fine del completamento dell'istruttoria. Pertanto, in data 2 febbraio 2018, il ricorrente ha presentato istanza di accesso all'amministrazione avente ad oggetti i seguenti documenti, richiesti, appunto dal Dipartimento di Medicina Legale:

1. Foglio matricolare con quadro malattie comprensivo delle diagnosi inerenti tutte le infermità contratte dal ricorrente nel corso della sua carriera a cura degli organi medico – legali competenti;
2. Dichiarazioni testimoniali sottoscritte dal ricorrente, dal M.C. .... e dal Fin. .... e citate nel modello C n. ..../..... impiantato presso la ..... Legione della Guardia di Finanza – Sezione area manovra di ..... in data 21 aprile 1997 prot. N. ..../..... ed inviato presso la Direzione dell'Ospedale Militare di .....
3. Verbal di convalida/idoneità successivi all'evento traumatico fino al rientro in servizio, a cura degli organi medico legali competenti.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata innanzi la Commissione in data 8 marzo 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria con la quale l'amministrazione resistente comunica di aver disposto la ricerca presso diversi uffici e presso altre amministrazioni dei richiesti documenti. Aggiunge l'amministrazione di avere provveduto ad aggiornare i documenti matricolari del ricorrente trasmettendo al sovraordinato Comando Regionale Compagnia Guardia di Finanza la richiesta di riconoscimento del beneficio di vittima del dovere del Luogotenente ricorrente. Conclude l'amministrazione di avere inviato al ricorrente un provvedimento in data 8 marzo, con il quale riepiloga lo stato degli accertamenti in corso, le iniziative assunte al fine di aderire alla richiesta di accesso ed ha manifestato la volontà di fornire al ricorrente i chiesti documenti, nonostante la complessità della loro ricerca.

**DIRITTO**

L'amministrazione resistente, con provvedimento dell'8 marzo ha differito l'accesso, comunicando al ricorrente di aver disposto la ricerca presso diversi uffici ed amministrazioni dei richiesti documenti. Al riguardo la Commissione osserva che l'art. 9, del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, stabilisce che il differimento dell'accesso debba sempre essere disposto in tutti i casi in cui "...sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela degli interessi di quell'articolo 24, comma 6 della legge e per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione ai documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa". Nel caso in esame l'amministrazione ha adeguatamente motivato tale differimento evidenziando le difficoltà connesse alla ricerca dei documenti ed ha affermato la volontà di fornire al ricorrente copia dei documenti reperiti. La Commissione, dunque, ritiene che l'amministrazione abbia correttamente operato trasmettendo la richiesta in esame agli uffici ed amministrazioni competenti, informandone il ricorrente.

**PQM**

La Commissione respinge il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione – Unità Dublino

#### FATTO

L'avv. ricorrente, in qualità di incaricata dall'Associazione ..... alla predisposizione del rapporto ..... – a cura di ..... ed ....., in data 2 febbraio 2018, ha chiesto di accedere ai dati dell'Unità Dublino dell'anno 2017 relativi alle richieste di presa o ripresa in carico e di trasferimenti avvenuti in esecuzione del Regolamento UE n. 604/2013, e dei dati relativi alla *relocation*. L'istanza è stata formulata sulla base del decreto legislativo 14 marzo 2012, n. 33, e dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, c.d. Decreto Legislativo sulla Trasparenza.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego, è stata impugnata in termini innanzi la Commissione.

L'amministrazione ha inoltrato una memoria con la quale ha comunicato che i chiesti dati sono già pubblicati sul sito istituzionale.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dall'avv. ....., si osserva quanto segue.

La richiesta di accesso è fondata sulle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013 che regola, all'art. 5, il c.d. accesso civico.

In tale contesto normativo concernente l'accessibilità dei documenti richiesti, la Commissione osserva in via generale di non essere competente e pronunciarsi stante l'istituzione, ad opera del medesimo decreto delegato, del responsabile della trasparenza cui vanno indirizzate le richieste di riesame relative a dinieghi opposti a domande di accesso civico. Né è possibile esaminare l'istanza ai sensi della legge n. 241 del 1990 in quanto il ricorrente non deduce uno specifico interesse legittimante.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
Compartimento della Polizia stradale per il Piemonte e la Valle d'Aosta - Sezione di .....

#### FATTO

Il ricorrente, funzionario in servizio presso la stazione di Polizia resistente, in data 15 febbraio 2018, ha chiesto all'amministrazione resistente di accedere a n. .... note indicate nell'istanza medesime contenute nel fascicolo personale del ricorrente stesso; ciò al fine di valutare l'opportunità di difendere nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi relativi alla valutazione della performance relativa all'anno 2017, espressa dal Dirigente del Compartimento della Polizia stradale di .....

Il ricorrente in data 28 febbraio 2018, ha esercitato il chiesto accesso, ad eccezione del documento n. .... / ..... del 30 novembre 2017, non inserito nel fascicolo personale del ricorrente e contenente dati sanitari in ordine ai quali l'amministrazione afferma non sussistere un interesse diretto in capo al ricorrente.

Il provvedimento di parziale diniego dell'amministrazione è stato impugnato innanzi la Commissione lo stesso 28 marzo 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

#### DIRITTO

La Commissione, preso atto del verbale di accesso ai documenti del 28 febbraio, con riferimento al documento non osteso la Commissione chiede alle parti di volere fornire ulteriori elementi utili alla valutazione della presente fattispecie, quali il contenuto del documento la correlazione con l'interesse vantato dal richiedente. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

#### PQM

La Commissione invita le parti a fornire i chiarimenti di cui in motivazione; nelle more i termini di legge restano interrotti.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Comando provinciale Vigili del Fuoco - .....

#### FATTO

La ricorrente, tramite l'ing. ....., in qualità di comproprietaria, sito in ....., via ...../..... e distinto in catasto al fg. .... part. .... sub. .... e ....., in data 8 febbraio 2018, ha chiesto di accedere alla pratica di prevenzione incendi n. .... al fine di prendere visione del N.O.P. della S.C.I.A. e del progetto inerente l'immobile di cui è comproprietaria a seguito dell'atto di donazione del 1 febbraio 1989 registrato il 21 febbraio dello stesso anno. L'amministrazione resistente, con provvedimento del 1 marzo, ha negato il chiesto accesso atteso che l'atto di donazione allegato alla richiesta ostensiva non fornisce alcun utile elemento atto a documentare di avere titolo "con la ditta intestataria del fascicolo".

Il provvedimento di diniego dell'amministrazione è stato impugnato innanzi la Commissione lo stesso 1 marzo 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Deduce la ricorrente che l'immobile di cui è comproprietaria è occupato dalla società ..... s.r.l. la quale esercita nell'immobile sopra descritto, senza alcun titolo, tra le altre, attività di deposito di gas infiammabile in recipienti mobili - attività 3/b-B di cui al D.P.R. 151/2011. Il presente gravame non è stato notificato alla controinteressata ..... s.r.l.

#### DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata allegazione della prova della notifica alla società controinteressata ..... s.r.l. Pertanto, non essendovi la prova dell'incombente previsto dall'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006, la scrivente rileva l'inammissibilità del gravame.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Consiglio Nazionale delle Ricerche

## FATTO

....., ricercatrice presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, il 26 febbraio 2018 ha chiesto l'accesso agli atti di un concorso (bandito il 30 dicembre 2016) per un posto di primo ricercatore a tempo indeterminato, a cui lei aveva partecipato venendo però esclusa nella fase di valutazione dei titoli. In particolare la ..... ha chiesto l'accesso alle domande di ammissione al concorso presentate da tutti gli altri candidati, nonché agli altri atti della fase concorsuale finora svoltasi.

A tale istanza di accesso l'Amministrazione resistente ha risposto trasmettendo alla ..... esclusivamente la propria scheda di valutazione dei titoli, nonché per il resto differendo l'accesso sino alla conclusione della complessiva procedura concorsuale.

Avverso tale diniego la ..... ha proposto tempestivo ricorso dinanzi a questa Commissione, lamentando in particolare "... discrepanze tra i punteggi attribuiti alle sue pubblicazioni e i criteri di valutazione ..." ed invocando l'accesso almeno ai titoli cc.dd. del gruppo A presentati da tutti i candidati ed alle correlative valutazioni.

## DIRITTO

In via preliminare si osserva che, trattandosi di procedura concorsuale, non esistono controinteressati ai quali vada previamente notificato il ricorso.

In termini generali e nel merito l'interesse della ricorrente all'immediato accesso agli atti sussiste: potendo ella, anche grazie all'esame degli atti oggetto dell'istanza di accesso, valutare l'esperimento di eventuali azioni a propria tutela anteriormente all'ulteriore fase concorsuale.

## PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Legione carabinieri Sicilia – Stazione di .....

#### FATTO

Il sig. ...., in proprio, riferisce di aver presentato in data 19 gennaio u.s. richiesta di accesso agli atti dell'ispezione effettuata dai Carabinieri in relazione all'affissione sulla porta della propria abitazione di documenti ritenuti lesivi della riservatezza degli altri condomini.

L'amministrazione ha negato l'accesso ritenendo gli atti in esame espressione delle funzioni di polizia giudiziaria affidate all'Arma. Contro tale diniego il .... ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso e rilevando che i documenti sono sottratti all'accesso in virtù dell'art. 1049, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 1049/2010.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. .... la Commissione osserva quanto segue.

Si rileva che il diniego opposto da parte resistente si fonda sulla disposizione regolamentare di cui all'art. 1049, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 1049/2010 che esclude dall'accesso i documenti contenenti *“atti e documenti attinenti a informazioni fornite da fonti confidenziali, individuate o anonime, nonché da esposti informali di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali”*.

Al riguardo la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso.

#### PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando stazione navale – Brindisi

#### FATTO

Il sig. ....., in proprio, ha presentato all'amministrazione resistente in data 23 dicembre 2017 istanza di accesso alle proprie buste paga per il periodo 2006-2016, avendone necessità ai fini del ricalcolo del trattamento pensionistico.

Parte resistente ha risposto inizialmente via pec all'odierno ricorrente in data 29 dicembre 2017 ma, non avendo inviato, a detta del ricorrente, alcun allegato leggibile, sollecitata dal ..... ha ritrasmesso la nota di diniego in data 12 febbraio osservando di aver sempre consegnato le buste paga al dipendente, che non sussiste obbligo di conservare la documentazione richiesta e che, al momento, la medesima risulterebbe oggettivamente impossibile da reperire.

Contro tale diniego il ..... ha adito la Commissione.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. .... la Commissione osserva quanto segue.

Posto che il ricorrente è titolare di interesse qualificato all'accesso, trattandosi di documentazione al medesimo riferibile, si invita l'amministrazione a fornire chiarimenti circa la detenzione o meno di quanto richiesto in sede di accesso, essendo circostanza di evidente rilievo ai fini del decidere e non sufficientemente chiarita nella nota impugnata.

#### PQM

La Commissione invita l'amministrazione a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva interrompendo i termini della decisione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro

## FATTO

Il Sig. ....., in proprio, nel mese di ottobre ha adito la scrivente Commissione con riferimento ad una fattispecie legata alla nomina, nel lontano 1997, dell'odierno ricorrente a commissario liquidatore della società ..... S.p.A. da parte del Ministero del Tesoro, all'interno della quale società sono successivamente confluiti i patrimoni di altre compagini. Rispetto a tale vicenda il ..... ha presentato in data 10 agosto u.s. domanda di accesso alla seguente documentazione “rendiconti finali delle società ....., ..... S.P.A., ..... S.P.A., ..... S.P.A., ..... S.P.A., ..... S.P.A., ..... S.P.A., ..... S.P.A. e ..... S.P.A. aggiornati ex lege n. 296/2006 alla data del 18 luglio 2007, copia semplice del testo integrale della situazione patrimoniale consolidata del Gruppo ..... al 18 luglio 2007, copia semplice del testo integrale della relazione del Commissario Liquidatore del Gruppo ..... al 18 luglio 2007 ed, infine, copia semplice del testo integrale della relazione del Collegio dei Periti di cui all'art. 1, comma 490, Legge. n. 296/2006”.

Non avendo ricevuto il proprio compenso per l'attività prestata e volendo comunque verificare che i rendiconti dal ricorrente redatti fossero effettivamente quelli in possesso dell'amministrazione, ha richiesto quanto sopra non ottenendo riscontro nei trenta giorni successivi.

Pertanto contro il silenzio rigetto venutosi a formare il ..... ha adito la scrivente Commissione che nella seduta del 19 ottobre 2017 dichiarava il ricorso inammissibile. L'amministrazione, in vista della decisione, aveva depositato memoria difensiva che il ..... ha richiesto alla scrivente Commissione. Concessa la predetta memoria, il ricorrente veniva a conoscenza di altre delibere ivi richiamate e, con istanza del 22 gennaio u.s., le richiedeva all'amministrazione senza ottenere risposta. Pertanto contro tale diniego ha adito in termini la Commissione.

## DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. .... la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso merita accoglimento.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed

all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato, il quale deve comunque vantare un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso.

Nel caso che occupa, il Sig. .... è titolare di un interesse qualificato all'accesso, già riconosciuto nella decisione di cui alle premesse in fatto, essendo la documentazione oggetto di richiesta espressamente richiamata in altro atto già osteso al ricorrente. Pertanto, trattandosi di una richiesta di accesso *per relationem*, le note puntualmente richiamate nella memoria difensiva dell'amministrazione sono accessibili dal ricorrente.

#### PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di .....

#### FATTO

La Sig.ra ....., in proprio, in data 3 marzo u.s. ha chiesto alla Questura resistente di poter accedere alla relazione di servizio intervento squadra volanti, effettuato il precedente 1 marzo a seguito della richiesta di intervento formulata dall'esponente per l'aggressione subita da un vicino di casa.

L'amministrazione, con nota del 6 marzo 2018, ha negato l'accesso, ai sensi dei DD.MM. 415/1994 e 508/1997 che sottraggono all'accesso le relazioni di servizio effettuati dagli agenti di polizia giudiziaria.

Contro tale diniego la ..... ha adito in termini la scrivente Commissione. La questura ha depositato memoria insistendo per il rigetto del ricorso.

#### DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dalla Sig.ra ....., la Commissione, considerato che il diniego si fonda su disposizioni regolamentari che escludono dall'accesso i documenti richiesti dalla ricorrente, lo dichiara respinto non avendo la Commissione poteri di disapplicazione.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso respinto.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato – Siracusa/Ragusa

## FATTO

La Sig.ra ....., rappresentata e difesa dall'Avv. ....., ha presentato richiesta di accesso alle buste paga dell'ex marito ..... per il periodo luglio 2015-dicembre 2017, nonché ai fogli di presenza del medesimo sul luogo di lavoro per il medesimo periodo.

A sostegno della richiesta deduceva che è pendente giudizio di appello per la separazione giudiziale tra la medesima ed il controinteressato e che i documenti richiesti sono necessari a dimostrare le reali capacità economiche dell'ex marito nonché a dimostrare l'inidoneità dello stesso a prendersi cura dei figli per il tempo in cui sono a lui affidati.

L'amministrazione adita avendo informato il controinteressato ed avendo ricevuto atto di motivata opposizione all'accesso, ha informato la ricorrente che i fogli di presenza dovevano essere richiesti all'ufficio presso il quale presta servizio il ....., mentre avrebbe dovuto a norma del D.P.R. n. 184/06 trasmettere la richiesta di accesso all'ufficio competente, tacendo sulla restante parte dell'istanza di accesso.

Contro tale silenzio rigetto la ..... ha adito in termini la scrivente Commissione, notificando il ricorso al contro interessato e specificando che il ricorso doveva intendersi riferito esclusivamente al diniego silenzioso formatosi sulla istanza di accesso alle buste paga.

L'amministrazione ha poi depositato memoria difensiva con la quale fa presente che il giudizio di primo grado di separazione si è concluso in favore del ....., avendo il Tribunale pronunciato la separazione con addebito alla ricorrente e ponendo in capo alla stessa l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento per i figli minori collocati prevalentemente presso il padre e dunque insistendo per il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Sul ricorso depositato dalla Sig.ra ..... la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso merita accoglimento.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed

all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato, il quale deve comunque vantare un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso.

Nel caso che occupa, come da orientamento consolidato di questa Commissione, la Sig.ra ..... è titolare di interesse qualificato alla conoscenza dei dati economici deducibili dalle buste paga dell'ex marito e ciò anche alla luce del fatto che, allo stato, è stato interposto appello alla sentenza di primo grado che ha pronunciato la separazione tra i coniugi.

#### PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** INPS – Direzione generale

#### FATTO

Il Sig. ....., in proprio, aveva presentato in data 22 gennaio 2018 all'amministrazione resistente domanda per la riliquidazione della propria pensione mediante applicazione del beneficio previsto dall'art. 3 del D.L. 165/1997.

Successivamente, in data 2 e 8 marzo il ..... chiedeva ai sensi della legge n. 241 del 1990 di conoscere lo stato del procedimento, i termini di chiusura del medesimo nonché l'unità organizzativa ed il responsabile del procedimento.

Non avendo ottenuto risposta, in data 25 marzo ha adito la scrivente Commissione.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. .... la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente si rileva che le richieste datate 2 e 8 marzo e di cui alle premesse in fatto non si configurano come istanze di accesso, essendo preordinate all'acquisizione di informazioni e non di documenti amministrativi. Come tali, pertanto, si collocano fuori del perimetro delineato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, determinando l'inammissibilità del ricorso, peraltro proposto prima dello spirare del termini di trenta giorni a disposizione dell'amministrazione.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale civile

#### FATTO

La Sig.ra ....., rappresentata e difesa dall'avv. ....., dopo aver segnalato all'amministrazione resistente un comportamento ritenuto offensivo tenuto da un proprio collega nel corso di una riunione di lavoro, in data 24 ottobre chiedeva di poter accedere ai documenti del procedimento disciplinare avviato nei confronti del medesimo.

Parte resistente, con nota trasmessa in data 30 gennaio u.s., negava l'accesso opponendo l'esistenza di disposizione regolamentare che esclude dall'accesso i documenti richiesti e comunque rilevando la carenza di interesse qualificato all'accesso in capo alla richiedente.

Contro tale diniego la ..... ha adito in termini la scrivente Commissione. L'amministrazione ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

#### DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un soggetto controinteressato all'ostensione in capo al Sig. ....., cui si riferisce la documentazione domandata. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte della ricorrente, questa avrebbe dovuto provvedere alla notifica del ricorso nei suoi confronti, secondo il combinato disposto di cui all'articolo 12, comma 4, lettera *b*) e comma 7, lettera *c*) del D.P.R. n. 184/2006. Non avendo assolto l'incombente il gravame deve dichiararsi inammissibile.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera *b*), e comma 7, lettera *c*) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Liceo scientifico statale “.....” – .....

#### FATTO

La Sig.ra ....., in proprio, ha presentato richiesta di accesso ai titoli del dott. .... valutati dall'amministrazione scolastica ai fini del suo inserimento nella graduatoria di Istituto che, secondo la prospettazione dell'esponente, danneggerebbe quest'ultima.

L'amministrazione non ha dato seguito all'istanza di accesso nei trenta giorni successivi e, pertanto, in termini, la Natuzzi ha adito la Commissione.

#### DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un soggetto controinteressato all'ostensione in capo al Sig. ....., cui si riferisce la documentazione domandata. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte della ricorrente, questa avrebbe dovuto provvedere alla notifica del ricorso nei suoi confronti, secondo il combinato disposto di cui all'articolo 12, comma 4, lettera *b*) e comma 7, lettera *c*) del D.P.R. n. 184/2006. Non avendo assolto l'incombente il gravame deve dichiararsi inammissibile.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera *b*), e comma 7, lettera *c*) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

**Ricorrente:** ..... S.r.l.

contro

**Amministrazione resistente:** ANAS S.p.A.

## FATTO

Il Sig. ....., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della omonima S.r.l., in data 23 gennaio u.s. ha presentato all'ANAS una richiesta di accesso preordinata all'acquisizione degli atti di gara da quest'ultima bandita con riferimento alla "Acquisizione, con accordo quadro, del sistema Vergilius Plus Anas e apparati tecnologici di varia tipologia, da installare sulla rete stradale ANAS S.p.A." ed assegnata con notizia apparsa in data 10.11.2017, su Gazzetta Ufficiale 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.130.

La domanda di accesso veniva motivata dall'istante sulla base del fatto che la Società ricorrente è proprietaria del software Vergilius Plus, oltre ad essere unica licenziataria del brevetto per il controllo della velocità sulle strade. Sulla base di tali elementi, la medesima società aveva anche in precedenza inoltrato domanda di annullamento della predetta procedura di gara.

L'amministrazione ha negato l'accesso con nota del 1 febbraio 2018, ritenendo la società priva di interesse qualificato all'accesso non avendo preso parte alla gara.

Contro tale diniego la ..... S.r.l. ha adito in termini la scrivente Commissione, notificando il ricorso a tutte le imprese partecipanti alla suddetta gara.

## DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla ..... S.r.l. la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame merita accoglimento. Ed invero, la circostanza che la società sia titolare del software e del brevetto per il quale si è svolta la gara radica in capo al richiedente un interesse qualificato all'ostensione. Il diniego opposto dall'amministrazione, invero, non tiene conto di tali profili limitandosi ad argomentare nel senso, non decisivo nel caso che occupa, della mancata partecipazione della ricorrente alla gara.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca – Centro provinciale per l'istruzione degli adulti di Lecce

#### FATTO

L'insegnante ....., rappresentata e difesa dall'avv. ....., in data 21 gennaio ha presentato richiesta di accesso al documento contenente il numero delle iscrizioni dei detenuti inviate dall'amministrazione penitenziaria al ..... di ..... per l'anno scolastico 2016/2017.

La richiesta era motivata dal fatto che la ..... ha svolto le mansioni di docente a seguito di mobilità presso i predetti centri e che tale mobilità non è stata rinnovata per l'anno in corso stante il limitato numero di iscrizioni di alunni.

L'amministrazione ha negato l'accesso non scorgendo un interesse qualificato in capo all'accedente.

Contro tale diniego la ..... ha adito in termini la scrivente Commissione.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla signora ..... la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame merita accoglimento. Ed invero, al contrario di quanto dedotto nella nota impugnata, si ritiene che la ricorrente sia titolare di interesse qualificato all'accesso, dal momento che la conoscenza dei dati relativi alle iscrizioni è funzionale alla tutela della posizione lavorativa della ricorrente medesima.

Peraltro, avendo espressamente richiesto il numero delle iscrizioni, senza alcun riferimento ai nominativi, non si scorgono profili ostativi connessi alla tutela di dati personali di soggetti terzi.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della difesa – Stato Maggiore della Difesa

## FATTO

Il Sig. .... riferisce di aver presentato in data 8 ottobre u.s. istanza di accesso ai documenti successivi al 1 gennaio 2013 “in materia di aggiornamento degli incarichi destinatari di alloggi di servizio connessi all’incarico (ASI) proposti allo Stato maggiore della difesa per le valutazioni e l’eventuale approvazione da parte del Segretariato generale della difesa per l’area tecnico-amministrativa”.

La motivazione addotta fa riferimento all’interesse a vedersi assegnare uno degli alloggi in questione, in astratto assegnabili a funzionari dell’ex ruolo dei cancellieri militari, profilo appartenuto al ricorrente.

Il Segretariato resistente con nota del 31 ottobre ha negato l’accesso ritenendolo preordinato ad un controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione.

In data 10 novembre, quindi, il .... ha adito la scrivente Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

## DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Il diritto di accesso di cui alla legge n. 241/90, per espressa previsione del legislatore, costituisce uno strumento messo a disposizione dei cittadini per conoscere i documenti formati o comunque in possesso di una pubblica amministrazione, in una logica di sistema complessiva preordinata al perseguimento di una maggiore trasparenza dell’agire amministrativo.

Nel caso che occupa, i documenti domandati sono collegati alle motivazioni esposte dal ricorrente il quale, pertanto, vanta un interesse qualificato all’accesso aspirando egli stesso all’assegnazione di uno degli alloggi di cui alle premesse in fatto.

## PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ufficio Scolastico regionale per la Basilicata

#### FATTO

La Sig.ra ....., docente di scuola secondaria di secondo grado, riferisce di aver presentato in data 10 agosto e successivamente 2 ottobre 2017 istanza di accesso alle domande di trasferimento per le classi di concorso A047 e AD01 per la quale la medesima avrebbe indicato delle sedi di preferenza a lei non assegnate.

L'amministrazione avrebbe risposto con nota interlocutoria alla prima istanza e non avrebbe dato seguito alla seconda richiesta contenente le integrazioni domandate da parte resistente.

Successivamente la ..... ha adito la scrivente Commissione.

L'amministrazione ha depositato memoria difensiva ricostruendo dettagliatamente la fattispecie per cui è ricorso e specificando che in data 13 novembre ha respinto l'istanza siccome la ricorrente non ha dato seguito a precedente nota interlocutoria del mese di agosto con la quale le si chiedeva di specificare i nominativi dei soggetti controinteressati all'accesso e di cui si volevano conoscere le pratiche di trasferimento. Nella seduta plenaria del 18 gennaio la Commissione respingeva il ricorso, rilevando la carenza documentale del medesimo (non avendo prodotto né la nota impugnata e né le due istanze di accesso) e comunque osservando che la ricorrente non aveva nemmeno dato seguito alla predetta richiesta del 13 novembre. Contro tale decisione la ..... ha presentato istanza di revocazione.

#### DIRITTO

Sull'istanza di revocazione presentata dalla Sig.ra ..... la Commissione rileva che in essa non si espone alcun errore di fatto in cui sarebbe incorsa nel decidere la Commissione e pertanto essa deve dichiararsi inammissibile.

#### PQM

La Commissione dichiara inammissibile l'istanza di revocazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ispettorato per la funzione pubblica

## FATTO

L'avv. ....., rappresentato e difeso dall'avv. ....., ha presentato all'amministrazione resistente in data 15 febbraio u.s. richiesta di accesso ai documenti conseguenti ad un esposto in precedenza formulato dall'esponente e relativo ad una serie di fattispecie nelle quali, stando alla rappresentazione del ricorrente, si sarebbero verificati episodi di illegalità in danno dell'accedente così come in parte accertati dalle autorità giudiziarie adite.

L'amministrazione ha negato l'accesso, rappresentando che l'amministrazione comunale al cui interno si sarebbero verificati gli episodi di cui sopra, ha avviato azione disciplinare nei confronti dei soggetti responsabili ma che i documenti relativi non possono essere ostesi per la tutela della riservatezza di questi ultimi.

Contro tale diniego il ..... ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva allegando nota DFP 24098 di risposta al ricorrente datata 30 marzo u.s.

## DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. .... la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della nota di parte resistente di cui alle premesse in fatto con la quale si dà atto dell'inoltro al ricorrente dell'intervento dell'Ispettorato per la funzione pubblica prot. 33619 del 12 giugno 2017, si dichiara in parte cessata la materia del contendere mentre, per i riscontri ricevuti dal Comune – prot. 9428 e 10798 rispettivamente dell'11 luglio e 10 agosto 2017 - si rileva la presenza di soggetti controinteressati in capo ai dipendenti del Comune di ..... cui si riferisce la documentazione domandata e non individuabili dal ricorrente al momento della proposizione del ricorso. Pertanto si invita l'amministrazione resistente a notificare loro il gravame, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.P.R. 184/20016 , interrompendo i termini della decisione.

PQM

La Commissione, nei sensi di cui in motivazione, in parte dichiara cessata la materia del contendere e in parte invita l'amministrazione ad assolvere l'incombente istruttorio di cui alla parte motiva interrompendo i termini della decisione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio scolastico regionale per la Puglia – Ambito territoriale per la provincia di Bari

#### FATTO

Il sig. ....., difeso e rappresentato dall'avv. ....., è incluso nella graduatoria definitiva per immissione in ruolo per la classe di concorso A019, pubblicata nell'anno 2001.

Successivamente ha depositato domanda di aggiornamento, permanenza, trasferimento e reinserimento nella graduatoria permanente per gli anni 2004-2006.

In data 19 gennaio u.s., quindi, il ..... formulava richiesta di accesso all'amministrazione resistente per ottenere le domande di aggiornamento, permanenza, trasferimento e reinserimento nella graduatoria permanente per gli anni 2004-2006, 2007-2009, 2010-2012 e 2013-2015, avendo necessità di reperire la predetta documentazione allo scopo, tra gli altri, di prendere parte ai prossimi concorsi che saranno banditi.

Non avendo ottenuto risposta alla domanda di accesso nei trenta giorni successivi, in data 9 marzo il ..... ha adito la scrivente Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva nella quale fa presente di aver dato seguito alla domanda ostensiva dell'odierno ricorrente con nota del 20 febbraio u.s., rappresentando al ..... che non risultavano istanze di aggiornamento per gli anni richiesti dal ricorrente.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. .... la Commissione osserva quanto segue.

L'amministrazione, con la nota dello scorso 20 febbraio, ha nella sostanza risposto al ricorrente che i documenti da lui richiesti non sono esistenti e detenuti presso gli uffici, ivi non risultando alcuna domanda di aggiornamento a firma del sig. ....

Pertanto, non essendo materialmente esistenti i documenti domandati, il ricorso non può trovare accoglimento.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.